

Geraldina Boni

## LA FUSIONE DI ISTITUTI DI VITA CONSCRATA (FEMMINILI) COME ESITO DI UN PROCESSO ADEGUATAMENTE PONDERATO E MATURATO IN PIENA LIBERTÀ. CONSIDERAZIONI GIURIDICHE SU UN CASO PARADIGMATICO: UN PICCOLO VADEMECUM PER LA LEGITTIMA ‘RESISTENZA’\*

SOMMARIO: 1. La nozione di fusione. – 2. Il Decreto conciliare *Perfectae caritatis* e il *Motu Proprio Ecclesiae sanctae*. – 3. Il valore imprescindibile del carisma e dell'autonomia degli Istituti. – 4. La prassi e le regole in essa consolidate. – 4.1. Corrispondenze con quanto avvenuto nel caso preso in esame. – 5. Una possibile trasposizione analogica delle previsioni recentemente promulgate per i monasteri di vita contemplativa femminile. – 5.1. Numeri, età, reclutamento. 5.2. Assistente pontificio, eventuali ricorsi. – 6. Una constatazione realistica, una speranza inesauribile. – 6.1. La fusione quale evento eccezionale: la doverosa cautela. – 6.2. La vita consacrata femminile e la sua luce luminosa nella società contemporanea. – 7. Prescrizioni da osservare per il riconoscimento civilistico della fusione. La centralità delle persone.

### 1. *La nozione di fusione*

La fusione di Istituti di vita consacrata viene regolata da un solo canone nel *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina del 1983: il can. 582<sup>1</sup>. Esso si limita a sancire che sono riservate unicamente alla Sede Apostolica le fusioni e le unioni di

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Invero, come ricorda S. LA PEGNA, *Le unioni e fusioni di Istituti religiosi: occasione di rinascita*, in *Vita consacrata*, XLIV (2008), p. 252, «Il Codice del 1917 non aveva una legislazione specifica sulle varie forme di unione o fusione di Istituti religiosi. I canoni cui si poteva fare riferimento erano il 493, relativo alla soppressione di un Istituto (che poteva essere decisa unicamente dalla Santa Sede) e il can. 1419 relativo alla unione di benefici». L'Autore

Istituti di vita consacrata – siano essi di diritto pontificio o di diritto diocesano<sup>2</sup> –, come anche le confederazioni e le federazioni<sup>3</sup>. Per la Santa Sede agisce, con potestà vicaria data dallo stesso romano Pontefice, solitamente la Congregazione<sup>4</sup>, ora Dicastero, per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica (cfr. art. 122 § 2 della Costituzione Apostolica di Francesco *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana del 19 marzo 2022)<sup>5</sup>.

Con la fusione un Istituto più piccolo viene incorporato a uno più grande e più florido<sup>6</sup>, prendendo il suo nome e le sue costituzioni: l'Istituto assorbito viene meno come persona giuridica, i suoi beni, mobili e immobili, passano, per successione

---

poi si sofferma ampiamente sui lavori preparatori dei canoni del vigente *Codex Iuris Canonici*.

<sup>2</sup> La fusione può avvenire anche tra un Istituto di diritto pontificio e uno di diritto diocesano.

<sup>3</sup> Lo stesso vale per le Società di vita apostolica: cfr. can. 732 del *Codex Iuris Canonici*. Ricordiamo qui che nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* non appare l'espressione 'fusione', ma, dal punto di vista contenutistico, vi sono varie norme pertinenti al fenomeno: cfr. S. HAERING, *Fusión de IVC*, in *Diccionario general de derecho canónico*, IV, Segunda edición, Obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, I, Eunsa, Pamplona, 2020, pp. 172-173.

<sup>4</sup> Cfr. artt. 106-108 della Costituzione Apostolica di San GIOVANNI PAOLO II, *Pastor bonus* del 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), pp. 841-930, sui quali si veda M. LINSOTT, *La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e per le Società di vita apostolica*, in *La Curia romana nella Cost. Ap. «Pastor Bonus»*, a cura di P.A. BONNET, C. GULLO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1990, pp. 348-349; P. SABBARESE, *Sub art. 106*, in *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, pp. 146-147. A proposito di altri organismi della Curia romana eventualmente competenti sugli Istituti di vita consacrata (in precedenza la Congregazione per l'evangelizzazione dei popoli e la Congregazione per le Chiese orientali) si veda A. CALABRESE, *Istituti di vita consacrata e Società di vita apostolica*, Terza edizione aggiornata, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2011, pp. 42-43.

<sup>5</sup> Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* sulla Curia romana e il suo servizio alla Chiesa e al mondo, 19 marzo 2022, in *L'osservatore romano*, 31 marzo 2022, pp. I-XII. Si veda, per tutti, S.F. AUMENTA, R. INTERLANDI, *La Curia romana secondo la Praedicate Evangelium. Tra storia e riforma*, Edusc, Roma, 2023, p. 127.

<sup>6</sup> Cfr. *Communicationes*, XI (1979), pp. 48-49.

legale, in proprietà<sup>7</sup> dell'Istituto che ne ha accolto i membri<sup>8</sup>, i quali a ogni effetto divengono automaticamente membri dell'Istituto incorporante<sup>9</sup>. Tutto viene ricompreso entro la personalità giuridica, il titolo, l'abito, il regime di quest'ultimo<sup>10</sup>.

Perciò la fusione viene anche denominata *unione estintiva*, secondo il linguaggio precedente alla vigente codificazione. Essa può intraprendersi su petizione dell'Istituto richiedente o anche senza, segnatamente su invito e per iniziativa della stessa Santa Sede<sup>11</sup>.

Nell'unione propriamente detta, per converso, due o più Istituti danno vita a un nuovo e unico Istituto<sup>12</sup>: essi sono

---

<sup>7</sup> E non solo: «Los derechos y deberes, así como las obligaciones adquiridas con terceros y los vínculos preexistentes del Instituto que absorbe, que se obliga a respetarlos y cumplirlos» (A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La unión de diversos Institutos: posibilidad de vivir una vida de consagración en plenitud y autenticidad*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, XCIX [2018], p. 159).

<sup>8</sup> Ci possono invero essere delle eccezioni, laddove alcune consacrate – come si vedrà altresì in seguito – chiedano e ottengano di essere ammesse in un altro Istituto: cfr., per analogia, L. GARCÍA MATAMORO, *Supresión, unión y fusión de monasterios. Aspectos jurídicos y pastorales*, in *Revista española de derecho canónico*, LXIX (2012), p. 621.

<sup>9</sup> «salvando, como siempre, la voluntad de los fundadores, de los donantes y los derechos adquiridos (c. 121)»: L. GARCÍA MATAMORO, *Supresión, unión y fusión de monasterios. Aspectos jurídicos y pastorales*, cit., p. 621.

<sup>10</sup> Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico*, Segunda edición corregida, Eunsa, Pamplona, 2011, p. 127.

<sup>11</sup> Cfr. S. HAERING, *Fusión de IVC*, cit., p. 173: «También pueden sugerir la fusión los obispos competentes, o la Sede Apostólica, o incluso el instituto receptor».

<sup>12</sup> Come spiega J.F. FERNÁNDEZ CASTAÑO, *La vida religiosa. Exposición teológico-jurídica*, Editorial San Esteban, Salamanca, 1998, pp. 67-68, «la unión de dos institutos dan lugar a un solo instituto “unido”, único sujeto de los derechos y obligaciones que antes pertenecían a los dos institutos. Por eso la unión de dos institutos se considera como el *nacimiento* de un instituto nuevo, único y diverso de los anteriores. [...] Así, pues, la fusión se diferencia de la unión en que en la primera sólo el instituto “absorbido” deja de existir, mientras que en la unión desaparecen los dos institutos para dar vida a un tercero». Cfr. anche V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, in *Percorsi comunionali e giuridici nella vita delle Congregazioni religiose oggi*, in *Sequela Christi*, XXXII (2006), p. 94: «Se ben condotta, l'unio-

quindi tutti posti su un piano di parità<sup>13</sup>.

La fusione di un Istituto con un altro comporta quindi la soppressione del primo, fattispecie a sua volta regolata dalla codificazione del 1983 nel can. 584 che, del pari, la riserva alla suprema autorità. E se il termine 'fusione' pare più *soft* ed edulcorato rispetto a quello, più duro e impattante, di 'soppressione', la sostanza e l'esito finale sono identici: stagliandosi nella sua perentorietà come si segni comunque, in ogni caso, la 'morte' di un Istituto<sup>14</sup>.

Sia la fusione sia la soppressione spettano dunque soltanto alla Santa Sede: questa centralizzazione<sup>15</sup> si spiega non solo

---

ne rispetta le sensibilità e le legittime suscettibilità, mettendo gli Istituti interessati su un piano di uguaglianza».

<sup>13</sup> Cfr. G. VAN DE BROEK, M. DORTEL-CLAUDOT, *Unione di Istituti*, in *Dizionario degli Istituti di perfezione*, IX, Edizioni Paoline, Roma, 1997, p. 1557 ss.

<sup>14</sup> Così anche la lapidaria descrizione ripresa da R. McDERMOTT, *Sub can. 582*, in *New Commentary on the Code of Canon Law*, Edited by J.P. BEAL, J.A. CORIDEN, T.J. GREEN, Paulist Press, New York-Mahwah, 2000, p. 750: «The smaller or less prosperous institute loses its identity while being absorbed into the larger one». Cfr. pure E. O'HARA, *Norms Common to All Institutes of Consecrated Life. Canons 573-606*, in *A Handbook on Canons 573-746. Religious Institutes, Secular Institutes, Societies of the Apostolic Life*, Edited by J. HITE, S. HOLLAND, D. WARD, The Liturgical Press, Collegeville, 1985, p. 39.

<sup>15</sup> Infatti, l'erezione di un Istituto di vita consacrata potrebbe essere fatta anche dal vescovo diocesano, mentre la soppressione spetta soltanto alla Sede Apostolica, in deroga alla *regola iuris* secondo la quale 'le cose muoiono attraverso la stessa causa che le ha fatte nascere'. Anche se è vero che di recente il *Codex Iuris Canonici* è stato modificato. In un primo momento con Rescritto firmato dal Segretario di Stato l'11 maggio 2016, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVIII (2016), p. 696, si è stabilito: «La Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, consapevole che ogni nuovo Istituto di vita consacrata, anche se viene alla luce e si sviluppa all'interno di una Chiesa particolare, è un dono fatto a tutta la Chiesa, vedendo la necessità di evitare che vengano eretti a livello diocesano dei nuovi Istituti senza il sufficiente discernimento che ne accerti l'originalità del carisma, che definisca i tratti specifici che in essi avrà la consacrazione mediante la professione dei consigli evangelici e che ne individui le reali possibilità di sviluppo, ha segnalato l'opportunità di meglio determinare la necessità, stabilita dal can. 579 CIC, di richiedere il suo parere prima di procedere alla erezione di un nuovo Istituto diocesano. /Pertanto, seguendo il parere del Pontificio Consiglio per i testi legislativi, il Santo Padre Francesco, nell'udienza concessa al sottoscritto Segretario di Stato il 4 aprile 2016, ha stabilito che la previa consultazione della Santa Sede sia da intendersi come necessaria *ad validitatem* per l'e-

per la cruciale rilevanza di tali eventi per la realtà associativa ecclesiale che ne viene investita e per ognuno dei suoi componenti nella propria individualità, ma anche perché «La morte di un istituto di vita consacrata è una realtà che tocca tutta la Chiesa: merita pertanto che sia una causa riservata alla stessa Sede Apostolica»<sup>16</sup>. La competenza apicale dunque s'impiana sull'«estrema gravità e complessità degli atti [...] sempre vitali tanto per le persone fisiche implicate, che per le persone giuridiche delle quali si tratta»<sup>17</sup>, le quali sono patrimonio della Chiesa universale che di esse è, al contempo, beneficiaria e garante.

Questi capisaldi non vanno mai obliati accingendosi alla procedura di fusione. Essa è stata vastamente – e forse talora troppo freneticamente – attuata dal post-Concilio ad oggi, e pare che di recente i casi si siano notevolmente accresciuti in tutto mondo<sup>18</sup>, ed altresì nel nostro Paese. Alcuni di essi, come risaputo, sono giunti alla ribalta della cronaca e hanno suscitato un certo clamore per le accese rimostranze e talora la 'ribellione' dei membri, spesso, invero, delle monache e delle consacrate appartenenti ai monasteri e agli Istituti 'travolti',

---

reazione di un Istituto diocesano di vita consacrata, pena la nullità del decreto di erezione dell'Istituto stesso». E in seguito, con Lettera Apostolica in forma di «*Motu Proprio*» di Francesco del 1° novembre 2020 *Authenticum charismatis*, *ivi*, CXII (2020), pp. 1075-1076, il testo del canone 579 è stato mutato in questo modo: «Episcopi dioecesani, in suo quisque territorio, instituta vitae consecratae formali decreto valide erigere possunt, praevia licentia Sedis Apostolicae scripto data».

<sup>16</sup> V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, Edizione rivista e ampliata a cura di V. MOSCA, Marcianum Press, Venezia, 2010, p. 152.

<sup>17</sup> D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico – giuridico al Codice di Diritto Canonico*, Ediurcla, Roma, 2014, p. 47.

<sup>18</sup> Per alcuni esempi recenti tratti dal contesto canadese si veda B. MAC LELLAN, *The Restructuring of Religious Institutes in the Current Reality*, in *Studia canonica*, LIV (2020), p. 144, il quale peraltro conclude la rassegna osservando: «Since members of a smaller religious institute may feel that they are being “taken over” by a larger institute, it behooves the congregational leaders engaging in a merger to consider the emotional effects on the members and to support all who are participating in the new venture». Più in generale cfr. anche F.G. MORRISEY, *Planning for the Demise or Diminishment of Canadian Religious Institutes: Canonical Issues*, *ivi*, XLIX (2019), p. 529 ss.

non di rado, poi, assecondate e appoggiate dalla simpatetica popolazione locale.

Un caso specifico – invero rimasto nascosto ai riflettori – ha sospinto alle presenti riflessioni, e ad esso, quindi, si faranno plurimi riferimenti nel corso dell'esposizione, attesa la sua esemplarità davvero icastica, e, dunque, particolarmente didascalica: al di là di quelli pubblicizzati dai *mass media*, infatti, abbiamo avuto notizia di altre 'fattispecie' del tutto comparabili se non perfettamente sovrapponibili a quella per la quale ci è stato commissionato un parere *pro veritate*. Tuttavia, per scongiurare che la divulgazione possa nuocere o pregiudicare il destino ancora incerto dell'Istituto di vita consacrata femminile *de quo* – le cui consacrate, poi, non intendono in alcun modo insorgere o rivoltarsi, ed anzi si rimettono con mansuetudine alle decisioni superiori – si manterrà precauzionalmente sul medesimo un rigoroso anonimato: lo denomineremo dunque Istituto X, mentre Istituto Y sarà quello incorporante. Malgrado tale prodromica misura di circospezione, crediamo però che le traversie patite da queste consacrate e, segnatamente, le violazioni perpetrate nei confronti dei loro diritti siano meritevoli di valutazione giuridica: al fine di abbozzare alcune, almeno embrionali, *guidelines* che possano giovare, in ipotesi a questa parificabili, affinché si agisca sempre nel rispetto non tanto della *lex*, ma dello *ius*.

## 2. *Il Decreto conciliare Perfectae caritatis e il Motu Proprio Ecclesiae sanctae*

Che si assista a una crisi delle vocazioni alla vita consacrata non è una novità del Secondo Millennio: la registrava già, in termini tristi e preoccupati, il Concilio Vaticano II nel Decreto *Perfectae caritatis* (21-22)<sup>19</sup>, prefigurando la possibile soluzione mediante diverse forme di 'raggruppamento'. E la questione veniva appositamente ripresa dal *Motu Proprio* di Pa-

---

<sup>19</sup> Cfr. PAOLO VI, Decreto *Perfectae caritatis*, 28 ottobre 1965, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVII (1966), pp. 702-712.

olo VI del 1966 *Ecclesiae sanctae* (II, 39-41)<sup>20</sup>, il quale forniva direttive più concrete. Tali documenti, che condensano il precipitato della riflessione dei Padri conciliari, costituiscono i punti di riferimento prioritari dai quali si deve partire.

Nel Decreto *Perfectae caritatis*<sup>21</sup> si prevede come agli Istituti e ai monasteri i quali, dopo aver ascoltato il parere degli ordinari dei luoghi interessati, a giudizio della Santa Sede, non offrono fondata speranza che in seguito possano rifiorire, si proibisca di ricevere ancora novizi in avvenire e, se possibile, siano uniti a un altro Istituto o monastero più fiorente che non differisca molto nelle finalità e nello spirito. Si aggiunge inoltre che siano promosse, fra gli Istituti e monasteri *sui iuris*, secondo l'opportunità e con l'approvazione della Santa Sede, federazioni, se appartenenti in qualche maniera alla stessa famiglia religiosa; oppure unioni, nel caso in cui gli Istituti abbiano quasi uguali le costituzioni e gli usi e siano animati dallo stesso spirito, soprattutto se troppo esigui nel numero dei membri; oppure ancora associazioni, se attendano alle stesse o simili opere di apostolato<sup>22</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. PAOLO VI, Lettera Apostolica *Motu Proprio Ecclesiae sanctae*, 6 agosto 1966, in *Acta Apostolicae Sedis*, LVIII (1966), pp. 557-787.

<sup>21</sup> Come ricorda S. LA PEGNA, *Le unioni e fusioni di Istituti religiosi: occasione di rinascita*, cit., p. 250, «Il tema delle unioni ha accompagnato l'elaborazione del Decreto sulla vita religiosa fin dal suo inizio. [...] Riguardo ai numeri che interessano a noi in questo studio, 21-22, possiamo affermare che, grosso modo, il contenuto è rimasto invariato durante tutta l'elaborazione del testo». Osserva di seguito tale Autore: «Il Concilio usa in modo generico un unico vocabolo: "unire". Questo è un termine che può significare tante cose, a volte senza rilievo giuridico. [...] /Occorre rilevare che i termini usati sia dal Concilio sia da *Ecclesiae sanctae* per designare le diverse forme di raggruppamento tra Istituti non hanno sempre lo stesso senso dell'uso odierno. Per esempio: *uniuntur*, usato in *Perfectae caritatis*, n. 21 designa non l'unione ma la fusione. Ugualmente le parole "*uniuscuiusvis generi*" di *Ecclesiae sanctae*, n. 39, significano, ad un tempo, l'unione, la fusione e la confederazione. Ancora: il verbo *aggregentur* di *Ecclesiae sanctae*, n. 41, non significa aggregazione in senso tecnico (cf can. 580), ma indica la fusione. Bisogna quindi stare attenti anche perché, come abbiamo visto, vi sono modi differenti per indicare unione, fusione e confederazione» (*ivi*, pp. 251-252).

<sup>22</sup> Cfr. n. 21: «Instituta vero et monasteria quae, auditis Ordinariis locorum quorum intersit, iudicio Sanctae Sedis non praebeant fundatam spem ut ulterius floeant, prohibeantur ne in posterum novicios recipiant et, si fieri

Quanto ai numeri 39 e 41 del *Motu Proprio Ecclesiae sanctae*, essi stabiliscono anzitutto, in maniera più morbida rispetto alle asciutte prescrizioni conciliari – le quali, comunque, specie il divieto ultimativo di accogliere novizi, non hanno mai ricevuto un’attuazione meccanica e dispotica<sup>23</sup> –, che la promozione di una qualsiasi unione tra Istituti suppone e richiede una preparazione conveniente, dai punti di vista spirituale, psicologico e giuridico; per questo è opportuno che un assistente approvato dall’autorità competente affianchi gli Istituti in questa transizione alquanto ostica<sup>24</sup>.

Si prosegue asserendo che il bene della Chiesa è il riferimento a cui mirare, tenuto conto del carattere proprio di ciascun Istituto e della libertà di ciascuno dei membri. Viene sta-

---

possit, alii instituto vel monasterio vegetiori, quod fine et spiritu haud multum differat, uniantur»; n. 22: «Instituta et monasteria sui iuris, pro rei opportunitate et approbante Sancta Sede, inter se promoveant foederationes, si quodammodo ad eamdem familiam religiosam pertinent, aut uniones, si fere pares habent constitutiones et usus eodemque animantur spiritu, praesertim cum nimis sunt exigua, aut associationes, si iisdem vel similibus operibus externis incumbunt».

<sup>23</sup> M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, in *Periodica*, LXXIX (1990), p. 667 (per una traduzione in italiano «riveduta dall’Autore» cfr. Id., *Fusioni, Unioni e Federazioni degli istituti di vita consacrata*, in *Vita consacrata*, XXVII [1991], pp. 663-675), informa che la Sede Apostolica non ha praticamente mai vietato a un Istituto di accogliere novizi (ciò che invece, come si vedrà, è accaduto in qualche modo nel caso analizzato in queste pagine) e che quindi, fortunatamente, la minaccia ventilata dal Decreto *Perfectae caritatis* non sarebbe stata posta in atto.

<sup>24</sup> Commentando i citati nn. 39 e 41, R. McDERMOTT, *External and Internal Reconfiguration of Religious Institutes (Canons 582 and 581 CIC)*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, LXXXVI (2005), pp. 67-68, afferma ad esempio: «Merger or union is not only a significant but also a traumatic event in the life of a religious institute. It is a proposal that touches the very heart of each member, for it affects the institute’s very identity and has significant implications for the members. No administration should attempt to entertain such a decision unless all of the members have received adequate spiritual, psychological, and canonical preparation. Careful preparation is absolutely necessary. Persons capable in these fields should be chosen who know the charism of the institute or institutes entertaining a merger or union and have had some experience with the members of these same institutes. These experts should show compassion, and empathy for the good of all concerned».

bilito infine come i criteri che possono concorrere a determinare un giudizio riguardo alla soppressione di un Istituto siano in particolare il ridotto numero di religiosi rapportato agli anni di esistenza; la mancanza di candidati da parecchi anni; l'età avanzata della maggior parte dei membri<sup>25</sup>. Concludendosi eloquentemente: «Omnia in caritate fiant».

Dal testo conciliare nonché soprattutto dalle norme esecutive del *Motu Proprio* trapela palmarmente l'apprensione che circonda tali vicissitudini degli Istituti di vita consacrata: e risalta l'avvertimento a che si proceda con molta prudenza e oculatezza in queste 'operazioni' di grande trascendenza per le persone chiamate in causa, per gli Istituti e, più ampiamente, per il *bonum commune Ecclesiae*.

Il cardinale Velasio De Paolis, eminente canonista ma soprattutto compianto pastore di rara sensibilità, così chiosava questi documenti: «È ovvio che una tale unione, fusione o federazione deve essere attentamente studiata prima di venire effettuata. Il motu proprio ES esige che tutti i membri di un istituto o del monastero debbano essere prima ascoltati (ES, II, 41)»<sup>26</sup>.

### *3. Il valore imprescindibile del carisma e dell'autonomia degli Istituti*

Tra le forme di raggruppamento la fusione certamente rappresenta quella più traumatica e penosa perché, sopprimendosi l'Istituto, comporta di fatto e anche in termini giuridici l'esiziale perdita, con l'annientamento dell'autonomia, del suo carisma.

Il famoso gesuita padre Jean Beyer, anch'egli sottile cultore del diritto canonico, non vedeva di buon occhio, anzi ten-

---

<sup>25</sup> Cfr. n. 41: «Inter criteria quae conferre possunt ad iudicium de suppressione Instituti vel monasterium efformandum, omnibus circumstantiis perpensis, haec praesertim simul sumpta retinantur: parvus numerus religiosorum relate ad annos existentiae, candidatorum per plures annos carentia, aetas provectorum maioris partis sodalium».

<sup>26</sup> V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 155.

denzialmente ripudiava la fusione (e pure l'unione) proprio perché temeva quello spegnimento e sperpero del carisma originario che essa ineluttabilmente, al di là di ogni pia illusione<sup>27</sup>, comporta, con il fardello a ciò concatenato: per questo, ribadiva con forza, ad essa si doveva ricorrere solo in caso di assoluta necessità, e sempre nella giustizia e nella fedeltà<sup>28</sup>.

A parere di molti studiosi, come noto, il can. 586 § 1 è il polmone che infonde nerbo e corrobora l'intera normativa riservata dalla codificazione giovanneo-paolina agli Istituti di vita consacrata, laddove enuncia che è *riconosciuta* («agnoscitur») ai singoli Istituti una *giusta autonomia* di vita, specialmente di governo<sup>29</sup>, mediante la quale abbiano nella Chiesa una propria disciplina e possano conservare integro il proprio patrimonio<sup>30</sup>, di cui al can. 578.

Un disposto che, benché affondi le radici sin nei primi venerandi secoli della Chiesa, è stato formulato *expressis verbis* nella codificazione vigente sulla spinta delle acquisizioni del Concilio Vaticano II e del criterio della 'decentralizzazione' incentivato dal Sinodo dei Vescovi del 1967 per pilotare il lavoro codificatorio<sup>31</sup>: ma il suo contenuto può essere oggi agevolmente e immediatamente congiunto a quella sinodalità che Papa Francesco con determinazione vuole si insedi nella Chiesa odierna, pervadendola e plasmandola completamente<sup>32</sup>.

---

<sup>27</sup> Si usa affermare infatti come il carisma dell'Istituto incorporato possa in qualche modo sopravvivere nel patrimonio spirituale di quello incorporante.

<sup>28</sup> Cfr. J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, Ancora, Milano, 1989, pp. 78-80.

<sup>29</sup> Su questo profilo si vedano le interessanti considerazioni di A. ZANOTTI, *Rappresentanza e voto negli Istituti religiosi*, G. Giappichelli Editore, Torino, 1997, *passim*.

<sup>30</sup> Cfr., su questa finalità, San GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVIII (1996), pp. 377-486, n. 48. Si veda il commento di G. PASQUALE, *I religiosi e la Chiesa locale. Tra esenzione e giusta autonomia*, Ancora, Milano, 2015, p. 46 ss.

<sup>31</sup> Cfr. *Communicationes*, I (1969), pp. 77-85.

<sup>32</sup> Si veda al riguardo #synod24 – Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2-27 ottobre 2024) “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione”, 26

Nel dettato codiciale si rimarca anzitutto come l'autonomia sia inscindibilmente correlata all'origine e all'identità carismatica, cioè al *proprium* dei singoli Istituti<sup>33</sup>: sgorgando questi dall'azione dello Spirito Santo attraverso la mediazione dei fondatori, «hanno il diritto di godere di una debita autonomia», la quale «Oltre che l'ordine interno, concerne anche la vita di apostolato»<sup>34</sup>.

---

ottobre 2024, consultabile nel Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede del 26 ottobre 2024 all'indirizzo internet <https://press.vatican.va>: «Nel corso dei secoli, i doni spirituali hanno dato origine anche a varie espressioni di vita consacrata. Fin dagli albori la Chiesa ha riconosciuto l'azione dello Spirito nella vita di quegli uomini e donne che hanno scelto di seguire Cristo sulla via dei consigli evangelici, consacrandosi al servizio di Dio tanto nella contemplazione quanto in molteplici forme di servizio. La vita consacrata è chiamata a interpellare la Chiesa e la società con la propria voce profetica. Nella loro secolare esperienza, le famiglie religiose hanno maturato sperimentate pratiche di vita sinodale e di discernimento comunitario, imparando ad armonizzare i doni individuali e la missione comune. Ordini e Congregazioni, Società di vita apostolica, Istituti secolari, come pure Associazioni, Movimenti e Nuove Comunità hanno uno speciale apporto da dare alla crescita della sinodalità nella Chiesa. Oggi molte comunità di vita consacrata sono un laboratorio di interculturalità che costituisce una profezia per la Chiesa e per il mondo. Al tempo stesso, la sinodalità invita – e talvolta sfida – i Pastori delle Chiese locali, così come i responsabili della vita consacrata e delle Aggregazioni ecclesiali a rinforzare le relazioni in modo da dare vita a uno scambio di doni a servizio della comune missione» (n. 65).

<sup>33</sup> Cfr., per tutti, D. ANDRÉS, *Le forme di vita consacrata. Commentario teologico – giuridico al Codice di Diritto Canonico*, cit., p. 51 ss. Scrive S. PAOLINI, *El nuevo derecho de la vida contemplativa según la Constitución Apostólica Vultum Dei querere: una posible lectura*, in *Ius canonicum*, LVIII (2018), pp. 308-309: «El c. 586 cualifica la autonomía de la vida consagrada mediante el empleo del adjetivo *iusta* y del verbo *agnoscitur*, para explicitar su naturaleza antecedente a cualquier formalización canónica. La autonomía reconocida es justa porque es inherente a la naturaleza misma de la vida consagrada, expresión del *proprium* jurídico que sólo puede ser *positum* por la *lex*; pero no concedido. Además, dicha autonomía no es ni atribuida ni permitida, sino reconocida por su propia naturaleza, como un derecho nativo de esta forma particular de vida cristiana».

<sup>34</sup> A. RAVA, *Sub can. 586*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, a cura della REDAZIONE DI QUADERNI DI DIRITTO ECCLESIALE, Sesta edizione, Ancora, Milano, 2022, p. 516.

Tale autonomia non è pertanto graziosamente «creata»<sup>35</sup> mediante «una concessione benevola da parte della massima autorità ecclesiastica»<sup>36</sup>, la quale solo si limita, ed anzi ha il dovere inabdicabile di prenderne atto, di *riconoscere* appunto e ratificare giuridicamente ciò che già esiste<sup>37</sup>. Essa è d'altronde lo strumento attraverso il quale viene conservato quel patrimonio di cui l'intera Chiesa diviene depositaria e sul quale deve vigilare: «Quest'ultimo, una volta “riconosciuto” è un dono dello Spirito Santo a tutta la Chiesa e “custodirlo” è qualcosa di più del “semplice rispetto”, è un “tutelarlo”, rendendolo fecondo in modo attivo e dinamico, come dimostra l'insistente sottolineatura dei criteri di “discernimento”, “flessibilità” e “semplificazione drastica” con cui Papa Francesco ha iniziato e continua a sviluppare la sua “riforma” delle strutture ecclesiali a partire da quelle centrali della Curia romana»<sup>38</sup>.

---

<sup>35</sup> Va ricordato anche il can. 576, secondo il quale spetta alla competente autorità della Chiesa interpretare i consigli evangelici, regolarne la prassi con leggi, costituirne forme stabili di vita mediante l'approvazione canonica e parimenti, per quanto le compete, curare che gli Istituti crescano e si sviluppino secondo lo spirito dei fondatori e le sane tradizioni. Come rileva A. RAVA, *Sub can. 576*, in *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit., pp. 512-513, «La Chiesa non crea, bensì accoglie la vita consacrata, la riconosce, approva e viene in aiuto ai nuovi carismi di fondazione (cf. LG 45a), vigilando affinché si sviluppino conformemente allo Spirito che l'ha suscitata. L'autorità ecclesiastica competente è chiamata a fornire l'interpretazione dottrinale dei consigli evangelici, a promulgare leggi idonee che ne regolino la pratica, ad approvare canonicamente le forme istituzionali di vita consacrata, a vegliare sul loro sviluppo e sulla fedeltà allo spirito del fondatore e delle genuine tradizioni dell'istituto. La clausola “per quanto le compete” vuole salvaguardare gli IVC da abusi e indebite ingerenze. *Spirito dei fondatori* equivale a carisma dei fondatori, secondo l'espressione di ET 11, e rinvia al loro progetto di vita evangelica».

<sup>36</sup> S. RECCHI, *Disciplina della Chiesa e giusta autonomia negli istituti di vita consacrata (can. 586)*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, I (1988), p. 186. Si vedano altresì le chiare considerazioni di J. BEYER, *Principio di sussidiarietà o giusta autonomia nella Chiesa*, in *Vita consacrata*, XXIII (1987), pp. 318-336.

<sup>37</sup> Cfr. L. CHIAPPETTA, *Sub can. 586*, in *Il Codice di Diritto Canonico. Commento giuridico-pastorale*, I, Libri I – II, Terza edizione, a cura di F. CATOZZELLA, A. CATTÀ, C. IZZI, L. SABBARESE, EDB, Bologna, 2011, p. 707.

<sup>38</sup> L. GEROSA, *Criticità e potenzialità della nuova normativa canonica sugli istituti contemplativi femminili*, in *Veritas et jus*, XVIII-XIX (2019), p. 18.

Secondo quanto non pochi hanno commentato, il can. 586 § 1 designa la regola ermeneutica di base che deve indirizzare nella regolamentazione della struttura giuridica della vita consacrata e dell'intero plesso delle vicende che la concernono. Questa autonomia, autorevolmente definita «ius nativum instituti, imprimis ex sua origine charismatica fluens»<sup>39</sup>, è talmente essenziale che lo stesso Codice in differenti contesti esige letteralmente che debba rimanere *salva* (ad esempio nei cann. 593, 708, 853), ossia rigorosamente esente e immune da indebite ingerenze che possano contaminarla o restringerla. Essa, se ben intesa, non conduce infatti in alcun modo all'autoreferenzialità o all'isolamento, bensì, al contrario, rafforza e cementa la *communio* ecclesiale.

Per questo la preservazione del valore preziosissimo dell'autonomia non può che confinare l'abolizione di quella di cui *ex se*, per la sua ascendenza carismatica – con l'aggiunta della ratifica gerarchica –, è dotato un Istituto a ipotesi del tutto residuale e straordinaria<sup>40</sup>, accedendosi all'estinzione unicamente laddove, tentate tutte le strade, non si intraveda alternativa.

Sempre, poi, senza vulnerare e soffocare quella libertà dei membri – su cui non a caso *Ecclesiae sanctae* metteva l'accento – che dell'autonomia dell'Istituto sono i fideiussori primi e che non si devono percepire, in caso di momentanea fragilità, indebolimento o precarietà, perennemente e assillantemente *sub iudice*, pendente la spada di Damocle della fusione coartata dall'autorità superiore: avvertendo per converso durevolmente il sussidio benevolo della Santa Sede, sempre proteso al migliore bene dell'Istituto stesso e dell'intera Chiesa, segnatamente sostenendo e promuovendo lo stato di coloro che professano i consigli evangelici (cfr. can. 574 § 1).

---

<sup>39</sup> G. GHIRLANDA, *Iusta autonomia ex exemptio institutorum religiosorum: fundamenta et extensio*, in *Periodica*, LXXVIII (1989), p. 121.

<sup>40</sup> Sulla straordinarietà insiste S. HAERING, *Fusión de IVC*, cit., p. 173.

#### 4. *La prassi e le regole in essa consolidate*

Non esiste una procedura analiticamente definita da norme canoniche che regoli la fusione di un Istituto di vita consacrata con un altro. Sussiste invero una prassi da tempo delineata e sempre meglio circostanziata a partire dal post-Concilio, a cui si ottempera in maniera costante e scrupolosa da parte della Curia romana: attesa, come sopra si è additato, la competenza della Santa Sede a decretare la fusione<sup>41</sup>. Il valore della prassi, del resto, non è irrilevante dal punto di vista giuridico: essa è una fonte di diritto suppletorio (cfr. can. 19 del *Codex Iuris Canonici*) e genera aspettative e affidamenti che sono meritevoli di essere tutelati.

Tale prassi non deve essere «vissuta come una semplice procedura amministrativa»<sup>42</sup>, ma tutti gli stadi in cui è capillarmente cadenzata esprimono la cura e l'attenzione della Chiesa per la vita consacrata: pertanto la loro esigibilità non è meno cogente che se fossero sanciti in rigorosi precetti giuridici scritti. Vi sono infatti esigenze di giustizia che non possono essere oblitrate anche laddove non siano trasposte all'interno di prescrizioni normative. Per questo la dottrina contemporanea assevera senza tentennamenti che «è *necessario* seguire una procedura»<sup>43</sup> (corsivo aggiunto), anche per scongiurare certi veri e propri soprusi commessi, specie tra il 1950 e il 1970, quando quest'ultima non era ancora stata irrevocabilmente fissata<sup>44</sup>: soprusi istigati non di rado da un'infelice «vi-

---

<sup>41</sup> T. RINCÓN-PÉREZ, *Sub can. 582. Los actos de unión, fusión, federación y confederación*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, Obra coordinada y dirigida por Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCANA, Tercera edición actualizada, II/2, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 1425.

<sup>42</sup> V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 160.

<sup>43</sup> V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 96.

<sup>44</sup> Cfr. quanto riferisce M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 680.

sione ‘statistica’ e da un’esagerata cura dell’efficacia»<sup>45</sup>, purtroppo ancor oggi non totalmente eclissatesi.

Secondo i più autorevoli studiosi della materia, i quali si ispirano a quanto uniformemente osservato dalla Congregazione (ora Dicastero) per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica nonché agli scritti di un altro gesuita, padre Michel Dortel-Claudot – rinomato esperto che si occupò da vicino, negli ultimi decenni del secolo scorso, delle traversie di numerosi Istituti di vita consacrata, soprattutto in Francia ma non solo –, la procedura che sfocia nella fusione si deve articolare nelle fasi che di seguito vengono sinteticamente descritte<sup>46</sup>.

Anzitutto gli Istituti che hanno interesse alla fusione si conoscono reciprocamente e avviano continuativi rapporti informali e ufficiosi, sia a livello comunitario sia a livello individuale: essi sono indispensabili per illustrare e penetrare lo spessore carismatico e spirituale degli Istituti, per rivivere comunanze e dissomiglianze, per sperimentare e interiorizzare la novellata esperienza di vita consacrata e gettare così i pilastri di una fattiva e proficua integrazione. Se De Paolis sottolinea che «È importante in questa tappa preliminare non avere fretta, poiché da questi primi passi dipenderà poi tutto il cammino seguente»<sup>47</sup>, Bertolone aggiunge: «Questo tempo di conoscenza reciproca tra gli Istituti e di discernimento circa la valutazione della opzione è fondamentale per i passi giuridici che verranno a seguire»<sup>48</sup>.

Va pertanto espletata quella preparazione spirituale, psicologica e giuridica indicata, ed anzi imposta, dal *Motu Proprio Ecclesiae sanctae* di Paolo VI. Il fine è quello di dissodare alacramente e solertemente il terreno per districare tutti i dubbi, sciogliere ogni quesito, diradare la benché minima ri-

---

<sup>45</sup> J. BEYER, *Il diritto della vita consacrata*, cit., p. 78.

<sup>46</sup> Cfr. M. DORTTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 668 ss.

<sup>47</sup> V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 161.

<sup>48</sup> V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 96.

serva, in modo che la fusione affiori chiaramente come la soluzione migliore e più adatta per entrambi gli Istituti e non come un'imposizione stabilita dall'alto. Con preparazione giuridica si intende ovviamente la disamina e il disbrigo di tutti gli affari pendenti, specialmente di carattere amministrativo ed economico-patrimoniale: ma essa include altresì il dovuto ossequio ai profili carismatici e spirituali e alle ripercussioni psicologiche sulle persone di eventi così significativi per la loro esistenza, facendo anche ciò parte di quanto il diritto, *rectius* la giustizia, esige per un periodo previo di incubazione e sedimentazione che sia davvero congruo.

Come si è poi rilevato, «Un secondo passo, concomitante alla conoscenza, è legato all'informazione. [...] Questo perché non si può valutare la scelta della fusione [...] se non dopo aver ricevuto tutti i dati sulle conseguenze derivanti [...]. Spetta ai superiori competenti il compito di informare i propri sudditi, personalmente o tramite esperti, e solo dopo aver fornito a tutti i membri interessati le necessarie spiegazioni si potrà passare alla consultazione di tutti i membri»<sup>49</sup>. Quindi, al momento che si riterrà opportuno, solamente dopo aver dato ogni spiegazione necessaria e richiesta a tutti gli interessati e adeguatamente risposto alle obiezioni e alle perplessità emergenti, si procede a una consultazione scritta<sup>50</sup> e segreta<sup>51</sup> di tutti i membri degli Istituti, segnatamente di quello che cesserà di esistere. Tale consultazione deve essere libera da pressioni, condizionamenti, ovvero da qualunque forma di *vis ac metus*, a pena ovviamente della sua invalidità/inutilità. Le ragioni poi che i sodali allegano a suffragio del loro responso,

---

<sup>49</sup> V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 96.

<sup>50</sup> La consultazione potrebbe essere anche orale (cfr. M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 668 ss.; V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 97), ma risulta poco usata.

<sup>51</sup> Cfr. A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La unión de diversos Institutos: posibilidad de vivir una vida de consagración en plenitud y autenticidad*, cit., p. 165: «Es la manera objetiva y segura para conocer la opinión de cada persona».

specialmente se negativo, devono essere diligentemente soppesate e prese in carico dai responsabili.

Si rimarca coralmemente la delicatezza e l'importanza di questa consultazione, che deve avvenire nel rispetto assoluto delle persone e della loro autentica vocazione: solo se essa è positiva, richiedendosi ordinariamente in dottrina, per la fusione, la quasi unanimità – quindi un numero elevatissimo di voti, eccedente i due terzi<sup>52</sup> –, si può procedere oltre.

Al termine di questo *iter*, scandito in ogni suo gradino successivo, occorre altresì che, attraverso una votazione collegiale e anche qui segreta affinché non sia influenzata dall'esterno, i consigli generali degli Istituti interessati – quello che verrà meno e quello che l'accoglierà – decidano se presentare o no domanda di fusione alla Sede Apostolica<sup>53</sup>. Votazione che deve essere effettuata pure quando sia stata la Santa Sede ad avviare *ex officio* la procedura di fusione.

Va focalizzato come una parte degli autori enfaticamente in generale, per queste consultazioni e votazioni, il requisito dell'unanimità, invocando il can. 119 n. 3 del *Codex Iuris Canonici*, il quale, gravido tra l'altro della celebre *regula iuris* suggerita dal *Liber Sextus* di Bonifacio VIII<sup>54</sup>, recita «quod autem omnes uti singulos tangit, ab omnibus approbari debet»<sup>55</sup>.

---

<sup>52</sup> Cfr. V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 97, che richiede «la quasi unanimità per una fusione; almeno 2/3 in ogni Istituto, per una unione»: la dottrina è concorde sul punto.

<sup>53</sup> Prima deve ovviamente esprimersi il consiglio generale dell'Istituto che chiede di essere incorporato, dopo aver prima valutato attentamente l'esito della consultazione: per una descrizione dettagliata di tutta la procedura cfr. V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 97. A votare potrebbe essere anche un capitolo generale degli Istituti. Si veda altresì M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 670; S. LA PEGNA, *Le unioni e fusioni di Istituti religiosi: occasione di rinascita*, cit., p. 260.

<sup>54</sup> Cfr. *Liber Sextus Bonifatii VIII*, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. E. FRIEDBERG, II, Lipsiae, 1881, cc. 1122-1124, *Regula iuris* n. 29: «Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet».

<sup>55</sup> Cfr., ad esempio, L. GARCÍA MATAMORO, *Supresión, unión y fusión de monasterios. Aspectos jurídicos y pastorales*, cit., p. 626.

Tuttavia, se anche giuridicamente non indispensabile, essendo poi dirimente per la validità della fusione il decreto finale della Santa Sede, è chiaro come la ricerca dell'*unanimitas* dei soggetti investiti resti canonicamente<sup>56</sup> la meta ideale e da privilegiare per risoluzioni di tale risonanza sulla vita di ogni consacrato o consacrata: essa incarna la guarentigia più affidabile di una *decisio* autenticamente libera, ben ponderata e, soprattutto, condivisa<sup>57</sup>.

In caso comunque di voto favorevole, la domanda ufficiale sarà inoltrata al Dicastero competente, solitamente quello per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica. Essa deve essere corredata da un *dossier* accurato dal quale risultino tra l'altro, oltre al resoconto dell'eseguita preparazione<sup>58</sup>: il numero esatto, i nomi e l'età dei membri dell'Istituto

---

<sup>56</sup> Vedremo in seguito la questione sotto il profilo civilistico.

<sup>57</sup> Come osserva anche R. McDERMOTT, *External and Internal Reconfiguration of Religious Institutes (Canons 582 and 581 CIC)*, cit., p. 68, «Often referendums and voting in general chapters reflect the careful preparation of the membership».

<sup>58</sup> Così V. Bertolone, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 105. Questo l'elenco dei documenti, tratto dalla prassi del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica, che viene riportato nel riquadro a p. 643 del *Codice di Diritto Canonico commentato*, cit.: «*Istituto che domanda la fusione*: istanza di fusione presentata dalla Superiore/a generale che richiede la fusione; elenco dei membri dell'Ist.: nome, cognome, età, data della professione temporanea e perpetua; elenco delle case e delle diocesi in cui si trovano le case; tipo di apostolato svolto; motivi che spingono a chiedere la fusione; risultato della votazione fatta tra i singoli membri (favorevoli e contrari). Prospettive per coloro che non sono favorevoli alla fusione. *Istituto che accetta la fusione*: lettera del/della Superiore/a generale con cui si accetta la fusione; verbale del Capitolo o del Consiglio generale in cui è stata deliberata la fusione; numero dei membri con voti perpetui o temporanei; numero dei/delle novizi/e e dei/delle postulandi/e. Numero delle case ed indicazione delle diocesi in cui esse si trovano. *Da parte di tutti gli Ist. coinvolti*: breve storia dell'Ist. (non più di due pagine); resoconto del cammino di preparazione dei membri in vista della fusione; accordo preliminare, sottoscritto da tutti i Superiori generali interessati, circa il passaggio dei beni dall'Istituto che domanda la fusione a quello che l'accetta. È bene predisporre delle norme transitorie sia per le persone che per le cose. *Da parte dei vescovi interessati*: solo per Ist. di diritto diocesano o pontificio di ridotte dimensioni: parere scritto dei vescovi nelle cui diocesi si trovano le case dell'Istituto che chiede la fusione».

aggregato (nonché la data della professione temporanea e perpetua), i verbali delle votazioni (con menzionati i «pro e contro<sup>59</sup>»), le eventuali case e la loro ubicazione, la situazione economico-patrimoniale dettagliata con precisione, tutte le delibere collegiali degli organismi di entrambi gli Istituti secondo le rispettive costituzioni<sup>60</sup>. Trattandosi poi di evento inserito appieno nella Chiesa particolare, vanno esibiti i permessi (scritti) dei vescovi diocesani se gli Istituti sono di diritto diocesano<sup>61</sup>, e, in ogni caso, le corrette e complete informazioni fornite ai vescovi delle diocesi in cui si trovano gli Istituti stessi, le loro case od opere.

---

<sup>59</sup> V. Bertolone, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 104, indicando altresì l'«Intenzione circa il futuro di coloro che non sono favorevoli alla fusione». Rinviamo a questo Autore anche per l'elenco minuto della documentazione da allegare da parte dell'Istituto che accetta la fusione.

<sup>60</sup> Cfr. quanto illustra nel dettaglio A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La unión de diversos Institutos: posibilidad de vivir una vida de consagración en plenitud y autenticidad*, cit., p. 169 ss.

<sup>61</sup> Trattando della competenza della Sede Apostolica per fusioni, unioni, confederazioni e federazioni di Istituti, anche quando uno dei componenti soltanto è di diritto diocesano, J. TORRES, *Gli IVC e le SVA. Commentario esegetico alla Parte III del Libro II del CIC (cann. 573-746)*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, XCII (2011), p. 57, nota 141, appunta: «Naturalmente, la prassi vuole che un'operazione del genere non sia realizzata senza il previo consenso del Vescovo o dei Vescovi interessati». Specifica V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 99: «Circa il coinvolgimento dei Vescovi. In caso di fusione, contestualmente alla richiesta da presentare alla Santa Sede è necessario presentare anche un documento che implica il coinvolgimento del Vescovo diocesano. Se l'Istituto che chiede la fusione è di diritto diocesano o è di diritto pontificio, ma è presente solo in quattro/cinque diocesi, si richiede l'approvazione di tutti i Vescovi nelle cui diocesi l'Istituto ha almeno una casa. Se invece l'Istituto che chiede la fusione è di diritto pontificio ed è presente in più di cinque diocesi è sufficiente che i Vescovi siano solo informati del progetto di fusione. Sempre nel caso di fusione, se l'Istituto che accoglie è di diritto diocesano, si richiede l'approvazione di tutti i Vescovi nelle cui diocesi l'Istituto ha almeno una casa. Se invece tale Istituto è di diritto pontificio è sufficiente che il Vescovo della sede principale sia informato del progetto di fusione». Cfr. anche M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 670 ss.

Essenziale che sia specificata esaustivamente anche la motivazione alla base della richiesta di fusione<sup>62</sup>: scomposta nei suoi profili, per così dire, materiali (come insormontabili difficoltà gestionali, strutturali, ecc., o problemi di altro genere) e, beninteso primariamente, spirituali<sup>63</sup>. Al fondo, infatti, è sulla *rationabilitas* di tale motivazione che s'innesta la bontà della scelta approvata con decreto della Santa Sede.

Come anticipato, le tappe così tratteggiate non sono meri passaggi burocratici da assolvere freddamente o per sottomissione a un estrinseco obbligo legale. Tra l'altro, la loro elusione o l'insorgere di eventuali vizi procedimentali non comportano l'invalidità del provvedimento finale: esse, come anticipato, non sono distillate minutamente da norme scritte, e comunque, a norma del can. 10 del *Codex Iuris Canonici*, sono da ritenersi irritanti solo quelle leggi con le quali si stabilisce espressamente che l'atto è nullo; benché – va ulteriormente ribadito – si sia in presenza di una prassi consolidata a livello apicale che astringe la discrezionalità dell'autorità esecutiva e di cui si dovrebbe presumere la correttezza<sup>64</sup>. E comunque so-

---

<sup>62</sup> V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 95, enumera e illustra le principali motivazioni che emergono dall'esame delle richieste di fusione presentate negli ultimi anni al Dicastero: nessuna pare avere un riscontro nel caso che è considerato in questo lavoro. Per E. HERNÁNDEZ, *La unión de institutos, ¿una oportunidad para renacer?*, in *Vida religiosa*, CVIII (2010), pp. 304-305, le motivazioni possono essere demografiche, apostoliche, spirituali, storiche, ecclesiali.

<sup>63</sup> Insiste sull'importanza della motivazione A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La unión de diversos Institutos: posibilidad de vivir una vida de consagración en plenitud y autenticidad*, cit., p. 169.

<sup>64</sup> Su questi aspetti E. BAURA, *Parte generale del diritto canonico. Diritto e sistema normativo*, Edusc, Roma, 2013, p. 227, rileva: «talvolta la prassi può sfociare in regolamenti o istruzioni interne alla Pubblica Amministrazione in cui si raccolgono chiaramente alcuni principi giuridici solitamente osservati nella prassi. /La ripetizione di alcuni criteri adoperati nella produzione degli atti amministrativi fa sì che tali criteri godano della presunzione (*iuris tantum*) di correttezza, giacché in caso contrario sarebbero stati impugnati attraverso i corrispondenti ricorsi. D'altronde, i principi di uguaglianza e di buon governo richiedono che tale prassi venga sempre seguita. [...] Per tutto ciò è stato affermato che la prassi amministrativa costituisce una delimitazione della discrezionalità dell'autorità di governo (Arrieta). E se la prassi ha

no fasi di ragguardevole, davvero capitale rilevanza che non solo giustificano un atto così pregnante nella vita della Chiesa universale come la cancellazione di un Istituto di vita consacrata, con il suo carisma e la sua autonomia: ma al contempo traducono tangibili esplicitazioni della salvaguardia della dignità e dei diritti fondamentali delle persone coinvolte, specie quelle appartenenti all'Istituto che si estinguerà. I canonisti sanno bene come lo stesso *ius divinum* venga chiamato in causa in delibere di tanto dirompente portata per i *christifideles*.

Infine, l'esecuzione del decreto scritto di fusione a firma del superiore del Dicastero in nome della Sede Apostolica è normalmente affidata al vescovo della sede principale dell'Istituto che viene meno<sup>65</sup>. Anche per quest'atto si sono sempre adempiute alcune formalità, come quella di raccogliere per iscritto l'accordo personale, datato e firmato, di ogni membro dell'Istituto che cessa di esistere<sup>66</sup>.

A coloro che ricusano la fusione venivano tradizionalmente offerte due facoltà: o quella di entrare in un altro Istituto disposto ad accettarli, secondo quanto previsto dal can. 684, oppure quella di ritornare nel mondo impetrando dall'autorità competente di essere sciolti dai sacri vincoli<sup>67</sup>. Un'opzio-

---

questa funzione nell'attività ordinaria delle autorità amministrative, appare giusto che sia tenuta presente al momento di dover deliberare una causa per la quale non esiste una legge previa».

<sup>65</sup> Invero il decreto di fusione non ha bisogno di essere eseguito, ha effetto a partire dal giorno in cui il superiore dell'Istituto assorbito lo riceve: cfr. le puntualizzazioni di M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 672; di S. LA PEGNA, *Le unioni e fusioni di Istituti religiosi: occasione di rinascita*, cit., p. 261; e di V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 98.

<sup>66</sup> Sulle modalità con cui raccogliere tale adesione personale cfr. M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 672.

<sup>67</sup> Cfr. al riguardo quanto puntualizzato da S. HOLLAND, *New Institutes, Mergers and Suppression*, in *Procedural Handbook for Institutes of Consecrated Life and Societies of Apostolic Life*, Revised edition, Edited by D. MILLER, E. JARAMILLO, Canon Law Society of America, Washington DC, 2021, pp. 51-52: «At this a question often arises about what choices an individual who is opposed may have if his or her institute is deciding to merge with another».

ne, quella dell'indulto di secolarizzazione (*indultum discedendi, in mundo redeundi*) con dispensa dai voti, concessa fino ai primi anni Settanta del secolo scorso<sup>68</sup>, ma che ora, secondo quanto si riferisce, non si reputerebbe più fruibile (per arginare suoi usi strumentali)<sup>69</sup>: restando unicamente<sup>70</sup> il transito ad altro Istituto<sup>71</sup>.

Proprio alla luce del disagio e della sofferenza dei consacrati, la cui vita può essere drammaticamente sconvolta in maniera non lieve da tali mutamenti che non sono solo, evidentemente, organizzativi e di *management*, ma che investono nel profondo la sostanza della loro professione religiosa, si suggerisce l'adozione di clausole transitorie, da approvarsi da parte della Santa Sede: esse sono invero abitualmente caldegiate con riguardo ai *bona temporalia*, e invece vanno predisposte soprattutto al fine di consentire ai membri dell'Istituto che scompare di adattarsi gradualmente alla nuova condizione. Si tratta di una premura doverosa e sempre fruttuosa<sup>72</sup>.

---

er institute. If those opposing a merger are few in number, their *No* will not prevent the process from going forward. However, such persons have every right to charity and to a clear explanation of their canonical possibilities. / They may, of course, remain and move with their institute into the new, even though this would not be their preferred solution. Another option is to request an indult of transfer to another institute, or they may ask for an indult of departure. These are hard choices which require charity and patience. It must be clear, however, that if the merger is effected through a decree of the Holy See, all members pass into the new in their present status of vows unless they have taken some other action».

<sup>68</sup> Si veda quanto riferisce A. GUTIÉRREZ, *Conditio iuridica religiosorum non consentientium in unionem duarum congregationum*, in *Commentarium pro religiosis et missionariis*, LIX (1978), p. 128 ss.

<sup>69</sup> Sulle motivazioni per le quali «Recentia decreta fusionis aut unionis nullam optionem alternativam indicant nisi transitum ad aliud Institutum» cfr. M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 672 ss.

<sup>70</sup> C'è anche la possibilità di incardinazione in qualche diocesi se si tratta di sacerdoti: cfr. S. LA PEGNA, *Le unioni e fusioni di Istituti religiosi: occasione di rinascita*, cit., p. 261.

<sup>71</sup> Cfr. T. RINCÓN-PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico*, cit., p. 128.

<sup>72</sup> Tali clausole possono interessare il governo o le opere (ad esempio, la conservazione di una determinata casa per un certo periodo di tempo), ma soprattutto, come rilevato anche nel testo, dovrebbero esprimere attenzione alle

Come ancora una volta evidenzia il cardinale De Paolis a coronamento della sua trattazione sulla procedura cui attecnersi, «Alla base di tutti gli aspetti evidenziati ci sono tre atteggiamenti fondamentali, di cui dovranno tenere conto i responsabili di questo ingrato o meno compito, e cioè di portare a compimento soprattutto una fusione [...] tra Istituti di vita consacrata:

- 1) che ogni cosa sia fatta nella carità;
- 2) che si tenga sempre conto dei diritti acquisiti e della libertà personale delle persone interessate;
- 3) che si prenda tutto il tempo necessario perché il progetto sia condotto a buon termine»<sup>73</sup>.

Da ultimo resta da segnalare che rinvenire – come pure postula esplicitamente il Decreto *Perfectae caritatis* – un Istituto con eguale o simile configurazione, tradizione e impostazione di vita, e soprattutto con una spiritualità affine, è davvero arduo, essendo raro trovare comunità che hanno analogie non superficiali di carisma e di progetti esistenziali: infatti, la ricchezza di ciascun Istituto risiede proprio nella sua irriducibile singolarità, che, ancorata all'impulso impresso dalla vocazione divina del fondatore o della fondatrice, si è modellata e viepiù incrementata negli anni susseguenti di attività e di opere, nonché temprata dagli ostacoli fronteggiati<sup>74</sup>. E tuttavia, se la fusione viene compiuta senza tale presupposto basilare, «A lo más se producirá una fusión pragmática, que resolverá los límites humanos materiales, pero realmente non se producirá

---

persone: ad esempio, l'impossibilità di spostare una persona da una casa del suo precedente Istituto senza il suo esplicito consenso, almeno per un lasso di tempo prefissato: cfr. V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 99 ss.

<sup>73</sup> V. DE PAOLIS, *La vita consacrata nella Chiesa*, cit., p. 163.

<sup>74</sup> Cfr. quanto osserva con riferimento a monasteri di monache contemplative ma con considerazioni di carattere generale UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA CONTEMPLATIVA, *Le novità sulla vita contemplativa femminile nella recezione delle monache di clausura*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XXXII (2019), p. 71 ss.

una real fusión de mente y corazón»<sup>75</sup>. Proprio per questo ogni annessione e inglobamento, se difetta questa collimanza di fondo di spiritualità e di stile di vita<sup>76</sup>, possono essere avvertiti come un tradimento non solo del carisma primordiale, ma di tutto quello che quest'ultimo è stato prodigiosamente capace di destare: trasgredendo l'obbligo di custodire *fideliter* il patrimonio dell'Istituto, vale a dire *natura, finis, spiritus, indoles, necnon sanae traditiones* del medesimo (cfr. can. 578), che integrano le fondamenta della sua autonomia di governo<sup>77</sup>.

#### 4.1. *Corrispondenze con quanto avvenuto nel caso preso in esame*

Nel caso dell'Istituto X questa procedura, in vista della sua fusione con l'Istituto Y, non è stata correttamente osservata.

In particolare si devono registrare non esigue irregolarità nella fase preparatoria e di previa informazione, nonostante la loro grande rilevanza, come appena delucidato.

Anzitutto quell'approfondita conoscenza reciproca che deve rappresentare il collante primo e il motore propulsivo dell'eventuale fusione<sup>78</sup>, nutrita da incontri e visite comunitarie e individuali reiterate e distillate nel tempo, nonché rafforzata da eventuali attività comuni, non è stata in alcun modo incoraggiata e dunque non è assolutamente avvenuta. C'è stato

---

<sup>75</sup> A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La unión de diversos Institutos: posibilidad de vivir una vida de consagración en plenitud y autenticidad*, cit., p. 167.

<sup>76</sup> Cfr. sul punto i rilievi di S. LA PEGNA, *Le unioni e fusioni di Istituti religiosi: occasione di rinascita*, cit., p. 258 ss.

<sup>77</sup> Annota T. RINCÓN, *Sub can. 578*, in *Codice di diritto canonico e leggi complementari commentato*, Ottava edizione riveduta e ampliata, a cura di J.I. ARRIETA, Coletti a San Pietro, Roma, 2022, p. 441: «Il contenuto di questo c. costituisce uno dei principi generali del Concilio Vaticano II per un adeguato rinnovamento della vita religiosa (cfr. decr. *Perfectae caritatis* 2). Sulla norma che viene sancita si fonda, al contempo, la giusta autonomia di cui gode ogni istituto, secondo quanto riconosciuto al c. 586».

<sup>78</sup> Cfr. il commento di A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La unión de diversos Institutos: posibilidad de vivir una vida de consagración en plenitud y autenticidad*, cit., p. 163 ss.

uno scambio di corrispondenza e qualche sporadico contatto, per lo più epistolare, tra le superiori dei due Istituti: ma non si sono in alcun modo promossi continuativi colloqui tra le superiori medesime e mutue partecipazioni ai rispettivi consigli generali degli Istituti, né riunioni tra tutte le suore. Non si sono organizzate occasioni per stare insieme e neppure giornate di studio e di confronto sul carisma e l'identità dei due Istituti, e nemmeno ritiri, momenti di preghiera, celebrazioni liturgiche. Alcun percorso di compartecipazione per acquisire consonanza e dimestichezza con l'Istituto incorporante è stato pertanto né impostato né compiuto: nessun programma per rendere sempre più coesa e fertile l'adesione e la solidarietà tra le sorelle.

È vero, come sopra si è appuntato, che l'Istituto assorbito perde la sua autonomia, il suo nome, le sue costituzioni: ma non prima – va rammentato ancora una volta – di aver appurato che questo sia possibile senza convenienti alternative, e, soprattutto, laddove la fusione appaia oltre ogni dubbio come l'unica opzione che permetta altresì in qualche modo, sia pur nel cuore delle consacrate e con la loro testimonianza, che il carisma non si disperda vanamente in una dissipazione sconosciuta. Non si può certo indurre l'idea, come invece si è suggerito in questo caso senza alcuna sollecitudine, che la fusione sia un brusco azzeramento che rimuove con un colpo di spugna tutto quanto è stato compiuto, con l'assistenza dello Spirito Santo, dalla fondatrice: e, con molto impegno e grandi sacrifici, continuato dalle sue figlie.

Se quindi la preparazione *spirituale* è stata assente, del pari quella *psicologica* risulta completamente omessa: al posto di un accompagnamento discreto e amoroso che avrebbe dovuto propiziare la quiete e la serenità d'animo delle suore, necessarie in queste complicate contingenze, i toni dell'assistente pontificio *ad nutum Sanctae Sedis* (ma pure del coadiutore e delegato e degli altri collaboratori) sono stati duri, impositivi, autoritari, tutt'altro che clementi e concilianti.

Come più volte evidenziato, il *Motu Proprio Ecclesiae sanctae*, sulla scia del Decreto conciliare *Perfectae caritatis*, postulava anche, insieme alle due precedenti, una congrua prepara-

zione *giuridica*: già fortemente incrinata da quanto sin qui riferito, essa è risultata compromessa pure da ciò che è seguito. Infatti, in questo clima di gelida formalità burocratica, se non di intimidazione e timore, si è svolta altresì la consultazione delle suore. Tale consultazione (almeno la prima che è stata pianificata), che pure la dottrina fa spiccare come il punto topico e determinante della procedura verso la fusione<sup>79</sup>, quello nel quale la libertà di ogni consacrato si deve estrinsecare senza condizionamenti<sup>80</sup>, ha palesato non poche *défaillances*: le suore, trepidanti e angosciate, non hanno potuto aprire il loro animo.

I vescovi diocesani non sono poi stati adeguatamente interpellati e coinvolti, nonostante il loro ruolo costituzionale nella Chiesa particolare: né potevano essere resi edotti, come pure si dovrebbe, di una preparazione che non v'è stata. Ma non ci si è neppure curati di allargare ed estendere le indagini e le audizioni per sondare e verificare come la realtà dell'Istituto sia percepita nei contesti in cui agisce da parte delle persone che possono conoscerla e apprezzarla: le quali, poi, sono massimamente credibili in quanto non vantano interessi che si contrappongano a quelli dell'Istituto. Insomma si è totalmente elusa quella circolarità e trasparenza di informazioni che innerva la procedura, tra l'altro del tutto consentanee alla sinodalità che Papa Francesco vagheggia diventi la dimensione costitutiva della Chiesa odierna.

Eppure, il *Codex Iuris Canonici* già prevede in linea generale che si dia luogo a tale moto circolare laddove dispone che l'autorità ecclesiastica competente, prima di dare un decreto amministrativo singolare, debba ricercare le notizie e le prove necessarie per motivare la propria decisione e ascoltare, per quanto possibile, coloro i cui diritti possono essere lesi (cfr.

---

<sup>79</sup> Cfr., per tutti, T. RINCÓN-PÉREZ, *Sub can. 582. Los actos de unión, fusión, federación y confederación*, cit., p. 1424: «De la praxis de la Curia romana se extrae también el procedimiento a seguir hasta que la Santa Sede emite el decreto de fusión [...]. A este respecto, es importante resaltar las necesarias consultas que previamente han de hacerse a cada uno de los religiosos, que goza de libertad para adherirse o no a la nueva situación creada».

<sup>80</sup> Cfr. J.-P. DURAND, *Extinctions et suppressions canoniques de monastères, d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique*, in *L'année canonique*, LII (2010), p. 177.

can. 50)<sup>81</sup>: un ascolto che dovrebbe essere garantito tutte le volte in cui fosse materialmente possibile e, comunque, ancorché non si tratti di legge irritante (cfr. can. 10), la sua violazione potrebbe ripercuotersi sull'integrità giuridica del provvedimento adottato al termine della relativa procedura<sup>82</sup>.

Le gravi cause, poi, che sostengono la fusione non sono state esplicitate in maniera tersa e inequivoca. Esse devono essere accertate e dimostrate attraverso una puntigliosa istruttoria che prenda in esame ogni aspetto, sempre nel rispetto dello *ius ad auditionem et responsionem*. Non si deve trattare di opinioni individuali, neppure di quelle delle persone insignite di autorità. Si devono, per contro, constatare e provare dei fatti: come si è scritto con riguardo alle presunte mancanze che possono cagionare la perdita dell'autonomia di un monastero, occorre addurre «*Hechos, hechos y más hechos*», sui quali solo si può incardinare una diagnosi attendibile e dunque una riso-

---

<sup>81</sup> Si veda quanto abbiamo osservato in G. BONI, *Il buon governo nella Chiesa. Inidoneità agli uffici e denuncia dei fedeli*, Mucchi Editore, Modena, 2019, p. 42 ss.

<sup>82</sup> Cfr. per tutti quanto riferisce J. MIRAS, *Tipologie di atti amministrativi nel CIC: il decreto singolare e il rescritto. Il decreto singolare*, in J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, Terza edizione aggiornata, Edusc, Roma, 2023, p. 253, il quale prima sostiene che l'inciso «*quantum fieri potest*» di cui al can. 50 debba essere interpretato in senso stretto, così da limitare i casi di mancato ascolto a quelli in cui «non sia stato fisicamente o moralmente possibile agire in altro modo», per poi precisare che la trasgressione del canone medesimo non è priva «di conseguenze giuridiche. /L'omissione del dovere in parola, potrebbe in primo luogo produrre la nullità del decreto, o almeno la sua rescindibilità, qualora configurasse le ipotesi di ignoranza o di errore previste nel can. 126, o se da essa derivasse come conseguenza l'inosservanza, per mancanza delle debite informazioni, di qualche requisito che il diritto stabilisce per la validità o per l'efficacia dell'atto in un determinato caso. /Inoltre, benché l'atto non sia nullo, l'omissione di questo procedimento lo rende ricorribile, e, pertanto, consente la sua revoca, annullamento, correzione o sostituzione (can. 1739). A ciò deve poi essere aggiunta anche la possibile valutazione del superiore gerarchico e – se del caso – quella del tribunale amministrativo circa la giustificazione di tale omissione, forse illegittima. /Da ultimo, nella misura in cui l'emissione di un decreto con omissione – negligente o meno – di questi requisiti può causare un danno illegittimo, è possibile chiederne il risarcimento all'Amministrazione» (*ivi*, p. 254).

luzione oggettiva, fondata e non arbitraria<sup>83</sup>. A una istruttoria con tali caratteristiche non si è dato in effetti corso per l'Istituto X: restano infatti nell'ombra i precisi fatti ad esso imputati e che dovrebbero spronare la sua 'eliminazione'. Proprio la sussistenza di queste gravi cause, da dichiararsi e da comprovarsi, sostanzia la ragionevolezza della motivazione di un provvedimento così incisivo come la fusione, che comporta l'estinzione di un Istituto.

Quali problemi si sono riscontrati nell'animazione spirituale delle componenti dell'Istituto? Quali nelle dinamiche formative attuate, nelle modalità di accompagnamento, nella promozione vocazionale (che sono state, invece, improvvisamente interrotte)? Quali inconvenienti si sono registrati nell'attività apostolica ovvero nella «strategia pastorale adottata per l'inculturazione del carisma» (decreto del Dicastero IVCSVA del 3 ottobre 2023)? Quali vizi nel discernimento dell'idoneità delle candidate alla relativa fase di consacrazione (anch'essa inopinatamente sospesa)? Quali difetti si sono constatati nell'organizzazione degli assetti istituzionali interni, nel dispiegamento dei ruoli e dei rapporti secondo le costituzioni? Quali irregolarità, anomalie, scorrettezze nell'amministrazione dei beni, nei negozi giuridici stipulati, nella contabilità, nella sostenibilità delle opere e nell'intera situazione economico-patrimoniale? In effetti, solo gravi errori, scorrettezze, disordini possono giustificare una misura così rilevante come la fusione: e tali potenziali abusi vanno anzitutto contestati, accordando il diritto di replica e lo *ius defensionis* agli interessati, oltre che puntualmente dimostrati.

Insomma, atteso quanto brevemente esposto, pare davvero che se il Dicastero forzerà alla fusione, troncando brutalmente connessioni spirituali e affettive saldissime e disperdendo in ambienti a loro alieni suore che hanno sempre vissuto assieme dedicando alla Chiesa ogni loro energia, essa non sarà avvenuta *secundum ius*. Ciò può minare – fino a inficiar-

---

<sup>83</sup> Rimandiamo alla chiara trattazione di F.J. REGORDÁN BARBERO, *La Constitución Apostólica «Vultum Dei Quaerere» sobre la vida contemplativa femenina. Primeras consideraciones jurídico-generales*, in *Commentarium pro religiosis et missionaris*, XCVIII (2016), pp. 324-325.

la – la legittimità del provvedimento finale qualora si appuri che il decreto adottato sia privo di sostrato causale in quanto, nonostante il testo del can. 582 del *Codex Iuris Canonici* sia laconico sul punto, «deve non di meno ritenersi che sia *implicita* l'ordinazione oggettiva *a quegli aspetti del bene pubblico per il perseguimento dei quali l'atto in questione risulta un mezzo adeguato*, a motivo del suo contenuto proprio, della sua natura e della sua funzione nell'ordinamento»<sup>84</sup>. All'opposto, nella vicenda *de qua* sembra assistersi al superamento di questa prospettiva teleologica volta a rinsaldare la funzione strumentale al *bonum commune* delle attività di governo nella Chiesa, nonché a contenere debitamente le prerogative dell'autorità ecclesiastica.

È sicuramente vero che la Santa Sede potrebbe adottare il decreto di fusione anche «*contra la voluntad de los implicados*»<sup>85</sup>: ma si sarebbe al cospetto, ad avviso unanime, di un caso davvero estremo<sup>86</sup>, e, nell'ipotesi *de qua*, lo ribadiamo, *contra ius*.

---

<sup>84</sup> Così J. MIRAS, *L'atto amministrativo singolare. L'atto amministrativo singolare nel Codice di Diritto Canonico*, in J. MIRAS, J. CANOSA, E. BAURA, *Compendio di diritto amministrativo canonico*, cit., p. 180, che prosegue: «possiamo affermare che la causa è *il fine oggettivo relativo al bene pubblico* per il quale il diritto prevede un determinato atto amministrativo. /Intesa in questo modo, la causa può essere considerata come un vero elemento integrante – intrinseco – dell'atto, e non un suo mero riferimento esteriore. Posto infatti che il fine è *il primo nell'intenzione e l'ultimo nell'esecuzione*, l'atto previsto dall'ordinamento come strumento per il conseguimento di una finalità concreta resta intrinsecamente determinato dalla presenza di questo fine con tendenza oggettiva sin dal suo inizio, benché l'effettivo conseguimento dell'obiettivo resti fuori dallo stesso atto e non appartenga alla sua struttura, ma alla sua efficacia» (*ivi*, p. 181).

<sup>85</sup> S. HAERING, *Fusión de IVC*, cit., p. 173.

<sup>86</sup> Cfr. S. HAERING, *Fusión de IVC*, cit., p. 173.

## 5. Una possibile trasposizione analogica delle previsioni recentemente promulgate per i monasteri di vita contemplativa femminile

### 5.1. Numeri, età, reclutamento

Durante il pontificato di Francesco sono stati emanati due documenti dedicati alla vita contemplativa femminile di rito latino: la Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* del 29 giugno 2016<sup>87</sup> e l'Istruzione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica *Cor orans* del 1° aprile 2018<sup>88</sup>. Tali documenti, attesa la palese contiguità della materia investita, possono fornire alcune pregevoli chiavi di lettura anche con riguardo al tema ora scandagliato.

Tra gli snodi toccati relativamente alle comunità monastiche femminili ha suscitato qualche perplessità l'obbligo imposto a tutti i monasteri di aderire a delle federazioni<sup>89</sup>, pre-

---

<sup>87</sup> Cfr. FRANCESCO, Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere*, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2016), pp. 835-861.

<sup>88</sup> La Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* annuncia la successiva pubblicazione di un'Istruzione, la quale non solo avrebbe curato che la legge fosse mandata a esecuzione, ma avrebbe chiarito le disposizioni della legge stessa, sviluppando e determinando i procedimenti nell'eseguirla. Cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Cor Orans*, Istruzione applicativa della Costituzione Apostolica "Vultum Dei quaerere" sulla vita contemplativa femminile, 1° aprile 2018, in *Acta Apostolicae Sedis*, CX (2018), pp. 814-864.

<sup>89</sup> Per spiegazioni al riguardo cfr. F. IANNONE, *Recenti documenti della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica: conferme e novità giuridiche*, in *Ius Ecclesiae*, XXXI (2019), p. 673 ss., che anche osserva: «La novità introdotta dall'articolo IX § 1 della Costituzione VDq è che all'inizio obbligatoriamente tutti i monasteri dovranno essere federati. Poi, in un secondo momento, qualora dovessero manifestarsi ragioni speciali, dunque non ragioni comuni o problemi che si possono risolvere con mezzi ordinari, solo allora si potrà chiedere alla CIVCSVA di poter uscire dalla federazione. Il Dicastero valuterà se accogliere la domanda o potrebbe suggerire il passaggio ad un'altra federazione dello stesso Ordine. [...] /Nelle disposizioni finali dell'istruzione si ribadisce ai monasteri che ancora non fossero federati di ottemperare entro un anno dalla pubblicazione del documento all'obbligo di entrare in una federazione, a meno che non ne siano stati legittimamente dispensati. In caso di non adempimento provvederà *ex officio* il Dica-

sentate come ‘strutture di comunione’, ma che per molteplici aspetti sembrano rassomigliare a vere e proprie strutture di governo dotate di poteri alquanto invasivi<sup>90</sup>: tanto che taluno ha lamentato si possa, in questo modo, compromettere insanabilmente quell’autonomia che è l’anima dei monasteri<sup>91</sup>. E soprattutto ha sollevato discussioni dottrinali, ma anche smarrimento e apprensione nelle monache, la norma che stabilisce una soluzione davvero draconiana nel caso in cui si pervenga al verdetto che all’autonomia giuridica dei monasteri non corrisponda più un’autonomia reale, con conseguente incapacità di far fronte ai vari profili in cui essa deve articolarsi: vocazioni, formazione, governo, relazioni, liturgia, economia.

Si comprende come questa disciplina sia ispirata – parallelamente alla prefigurata fusione cui qui facciamo precipuamente riferimento – dall’allarme cagionato dall’*impasse* in cui potrebbero trovarsi i monasteri per il crollo delle vocazioni e del numero delle monache, essendo poi le superstiti di età avanzata ovvero ammalate e quindi da accudire. Ma se è incontestabile che il calo delle monache e il loro invecchiamento sono questioni che vanno affrontate con serietà, la via che qui imperativamente si traccia è *tranchant* e un poco in contrasto con la tradizione bimillenaria della Chiesa. Infatti l’art. 45 dell’Istruzione *Cor orans* dispone che quando in un monastero autonomo le professe di voti solenni giungono al numero di cinque, la comunità di detto monastero perde il diritto all’ele-

---

stero» (*ivi*, p. 674). In generale su federazione e confederazione si vedano le precisazioni di V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 91 ss.

<sup>90</sup> Cfr., per tutti, J.M. CABEZAS CANAVATE, *La Instrucción Cor Orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, in *Ius communionis*, VII (2019), p. 339 ss.

<sup>91</sup> Anche chi ha considerato tali timori da ridimensionare, non ha potuto ciononostante fare a meno di richiamare le copiose critiche che sono state sollevate in proposito: «Various reasons have been given for hesitation in becoming federated, including fear of losing autonomy, interruption of cloister to participate in federation meetings, a lack of monasteries with a similar charism, or lack of monasteries within a reasonable geographical distance» (N. BAUER, *Vultum Dei Quererere: New Norms for Nuns*, in *The Jurist*, LXXVI [2016], p. 407).

zione della propria superiora. S'innesci a quel punto una procedura che fa approdare all'affiliazione<sup>92</sup>, la quale, come si è chiosato, «Benché sia presentata come una possibile “occasione di ripresa e di rinascita”, [...] sfocerà, “se la situazione di incapacità si presenta irreversibile”, nella soppressione – “dolorosa ma necessaria” – del monastero, descritta ai numeri 67 e 73 dell'Istruzione»<sup>93</sup>.

Tra l'altro la stessa Istruzione, all'art. 257, ammonisce come si debba assolutamente evitare il reclutamento di candidate da altri Paesi al solo scopo di salvaguardare la sopravvi-

---

<sup>92</sup> L'affiliazione è definita dall'Istruzione *Cor orans* una forma di aiuto che la Santa Sede viene a stabilire in particolari situazioni in favore della comunità di un monastero *sui iuris* che presenta un'autonomia solo asserita, ma in realtà assai precaria o, di fatto, inesistente; con l'affiliazione la Santa Sede sospende lo *status* di monastero autonomo, rendendolo *donec aliter provideatur* casa dipendente da un altro monastero autonomo del medesimo Istituto o della federazione (artt. 54-57). Cfr. la trattazione di UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans. Le novità sulla vita contemplativa femminile nella recezione delle monache di clausura*, cit., p. 66 ss. Si veda altresì la lettura fortemente critica di C. LUTERBACHER, *Cor Orans: un contributo alla discussione dal punto di vista giuridico e pratico*, in *Parola – sacramento – carisma. Scritti in onore di Libero Gerosa in occasione del suo 70° compleanno*, a cura di L. BIANCHI, A. CATTANEO, G. EISENRING, Cantagalli, Siena, 2019, p. 356 ss.

<sup>93</sup> R.-M. RIVOIRE, *Una lettura dell'istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 24 del 2019, p. 35. Tale Autore illustra quanto l'Istruzione prevede circa la destinazione dei beni patrimoniali di un monastero soppresso, una materia analiticamente regolata, mentre, purtroppo, «la CO non fa molto caso alle religiose superstiti. Non è previsto che potrebbe essere più giusto lasciar le monache contemplative anziane, che hanno vissuto tutta la loro vita entro le stesse mura, finirvi tranquillamente i loro giorni (assicurando che esse preparino la loro successione e la devoluzione dei loro beni ecclesiastici). Questo trasferimento forzato di monache anziane fuori del loro ambiente abituale, per collocarle in un monastero estraneo, contrasta significativamente con ciò che è affermato altrove – a proposito della formazione – sulla necessità di “essere attenti all'unicità di ogni sorella e al mistero che reca in sé”. Tuttavia, non appare incongruente in un documento che insiste sulla mobilità delle monache e gli scambi tra monasteri. Con una formula che sembra essere particolarmente infelice, l'Istruzione non assegna forse come fine della federazione quello dello “scambio di monache e di beni materiali”? Le monache contemplative sono così messe sullo stesso piano della merce di scambio» (*ivi*, p. 36).

venza del monastero<sup>94</sup>. Si tratta di una disposizione che pare nascondere non troppo velatamente una prevenzione aprioristica ed eccessiva nei confronti delle vocazioni provenienti da quelle zone del mondo ove il cristianesimo sta sperimentando, invero, una rigogliosa primavera al cospetto della secolarizzazione imperante in un Occidente oramai raggelato nella sua sterilità spirituale: con sfumature un poco venate di razzismo nei confronti di queste aspiranti monache, quasi si bollano le loro scelte come frivole e insincere, stimolate artificialmente dall'esterno all'unico ed esclusivo fine di resuscitare Istituti morenti.

Un retropensiero negativo che talora si intravede in filigrana anche nei confronti dell'esperienza tanto faticosamente quanto fruttuosamente avviata dall'Istituto X in Africa. E invece, da sempre si esalta da parte della dottrina più accorta che, per le consacrate, «El planeta es su casa»: «se documenta que estas *mujeres* consagradas están presentes, creativas y cautivadoras en todas y cada una de las 2.668 Iglesias particulares en las que la Iglesia universal se desglosa. Luego están en todos los continentes, en todas las naciones y en todas las regiones de la tierra donde haya cuajado el mensaje de la Iglesia»<sup>95</sup>: spesso proprio tramite loro la Chiesa si rinnova.

---

<sup>94</sup> Nell'art. 3 § 6 della Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* si stabilisce: 'Nonostante la costituzione di comunità internazionali e multiculturali manifesti l'universalità del carisma, si deve assolutamente evitare il reclutamento di candidate da altri Paesi con l'unico fine di salvaguardare la sopravvivenza del monastero. Siano elaborati dei criteri per assicurare il compimento di ciò'. L'Istruzione *Cor orans* specifica, rispettivamente negli artt. 255-256-267, che la costituzione di comunità monastiche internazionali e multiculturali manifesta l'universalità di un carisma, pertanto l'accoglienza di vocazioni provenienti da altri Paesi deve essere oggetto di adeguato discernimento; uno dei criteri di accoglienza è dato dalla prospettiva di diffondere un domani la vita monastica in Chiese particolari dove questa forma della sequela di Cristo non è presente; si deve tuttavia assolutamente evitare il reclutamento di candidate da altri Paesi al solo scopo di salvaguardare la sopravvivenza del monastero. Quindi non vengono forniti dei criteri pratici, impossibili del resto da formulare: resta peraltro l'impressione insopprimibile di una preconcepita prevenzione.

<sup>95</sup> D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Instituto femenino de vida consagrada*, in *Diccionario general de derecho canónico*, IV, cit., p. 653.

Ma senza inoltrarsi in una *querelle* che condurrebbe lontano, sia sufficiente quanto appena illustrato sulla normativa riservata alla vita contemplativa femminile. Quello che ora si desidera porre in risalto è che al categorico esito della perdita dell'autonomia del monastero – paragonabile ed equiparabile alla fusione-soppressione di un Istituto di vita consacrata – si può comunque pervenire, come accennato, unicamente se le monache siano cinque o un numero inferiore: questo è infatti il ferreo e indiscutibile criterio quantitativo identificato<sup>96</sup>. E se è vero che si dovrebbero compulsare le costituzioni di ogni Istituto per accertare se sono contemplati numeri minimi (ad esempio per erigere una casa, ecc.)<sup>97</sup>, pare tuttavia preferibile assumere quanto meno come punto di riferimento tale indicazione, impartita da ultimo in disposizioni avallate dal romano Pontefice regnante su un ganglio così critico: e quindi particolarmente emblematica e, diremmo, quasi vincolante nel frangente odierno.

Parrebbe dunque essere questa, per analogia e in assenza di espliciti riferimenti normativi (cfr. can. 19 del *Codex Iuris Canonici*), la soglia minima, al di sopra della quale l'esperienza religiosa si dovrebbe svolgere in tutta tranquillità. Inoltre, come raccomandano i giuristi in merito all'applicazione del-

---

<sup>96</sup> Criterio quantitativo che pure è stato criticato: cfr. C. LUTERBACHER, *Cor Orans: un contributo alla discussione dal punto di vista giuridico e pratico*, cit., p. 358, il quale in particolare rileva che la Costituzione Apostolica *Vultum Dei quaerere* «per stabilire quando non sussiste l'autonomia reale, non formula alcun criterio quantitativo, ma una valutazione d'insieme di tutta una serie di criteri qualitativi. CO non dovrebbe, allora, limitarsi a indicare un solo criterio quantitativo ed esteriore per determinare la perdita dell'autonomia reale. Difatti, sarebbe sbagliato ritenere che un monastero con cinque monache *in ogni caso* non sarebbe più effettivamente autonomo. Uno sguardo alla realtà mostra che un monastero con cinque monache in certi casi può osservare i criteri di autonomia effettiva, in altri, invece, potrebbe non essere più sufficientemente autonomo e vitale. Ne risulta che la disposizione di CO n. 45 potrebbe non avere un'adeguata fondazione giuridica. Se questo è il caso, vale il can. 34 § 2 CIC: "I dispositivi delle Istruzioni non derogano alle leggi e se qualcuno non può accordarsi con le disposizioni delle leggi, è privo di ogni vigore"».

<sup>97</sup> Cfr. quanto riferisce L. GARCÍA MATAMORO, *Supresión, unión y fusión de monasterios. Aspectos jurídicos y pastorales*, cit., p. 622.

la suddetta prescrizione, essa andrebbe effettuata con rigore e meticolosa circospezione, anche tenendo presente il can. 18, secondo il quale le leggi che stabiliscono una pena, o che restringono il libero esercizio dei diritti, o che contengono un'eccezione alla legge, sono sottoposte a interpretazione stretta. Proprio per questo si è caldeggiato che si accerti incontrovertibilmente e senza alcuna leggerezza il difetto di autonomia, la quale «es un derecho reconocido por la Iglesia que no se puede hacer depender de consideraciones subjetivas, procedan éstas de donde procedan, pues la autoridad en la Iglesia es un servicio que ha de respetar escrupulosamente la ley, si no quiere destruir su propio derecho y dañar gravemente la paz eclesial, sin la cual no puede darse el bien común eclesial y su finalidad última, la salvación de las almas»<sup>98</sup>.

Stupisce dunque, e non poco, che si sia invocato lo scarso numero di professe dell'Istituto X. Risulta, infatti, che le suore del medesimo con voti perpetui sono ben diciannove. Ed è vero che si potrebbe eccepire come l'esperienza delle monache contemplative sia differente e forse 'si accontenti' di comunità meno 'affollate': ma qui in effetti è moltiplicato per quasi quattro volte il suddetto numero minimo. Quanto al censimento anagrafico, certo varie suore hanno più di settant'anni, ma la maggioranza è attiva e senza patologie invalidanti. Del resto, imbarazza ed anzi sconforta questo tipo di ragionamenti proprio nella Chiesa, il luogo dove *todos, todos, todos* – secondo il trascinate appello di Papa Francesco a Lisbona – dovrebbero essere accolti senza limitazioni, a maggior ragione per la loro anzianità; e dove, se vogliamo rimanere sul piano giuridico, anche la norma, tra le altre<sup>99</sup>, che prevede il 'pensionamen-

---

<sup>98</sup> J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Instrucción Cor Orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, cit., pp. 333-334, il quale continua: «Estimamos que, si no se actúa con esta prudencia, fácilmente se puede caer en una de las modalidades de clericalismo más dañinas, que hoy constituye una grave amenaza para la misma sociedad eclesial y contra la cual el Santo Padre tantas veces ha elevado su voz».

<sup>99</sup> Cfr. M. GANARIN, *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, in *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, XVI (2018), n. 47,

to<sup>100</sup> dei vescovi diocesani a settantacinque anni è oggi fortemente criticata per la concezione desolantemente efficientistica del potere ecclesiale che veicola: tanto più che quello supremo è oggi, e molto efficacemente, esercitato da un arzillo giovanetto di 88 anni. Senza contare che, nell'ipotesi di cui ora discorriamo, nessuno detiene uffici potestativi.

Inoltre, come commentano vari esperti proprio quanto all'età, non pare sufficiente computare unicamente il numero di anni, in quanto «tener muchos años es más bien elemento que refuerza la vitalidad y dignidad del testimonio contemplativo»<sup>101</sup>. Per età avanzata deve intendersi invece «Un número de años o un estado de salud que hace incapaz llevar una vida independiente por cuenta propia conforme a los cánones de normalidad imperantes en el medio social propio»<sup>102</sup>: in definitiva occorre verificare se ci sono «personas con necesidades intensas y generalizadas de apoyo, si bien esto puede deberse a razones de diversa índole a la edad cronológica»<sup>103</sup>. Invocare dunque seccamente «mutamenti demografici» nell'Istituto X (come testualmente la lettera della Congregazione IVCSVA del 18 giugno 2021) che persuaderebbero a intraprendere «un processo di ridimensionamento delle presenze, evitando altresì l'ingresso di nuove candidate alla consacrazione», lascia non poco sconcertati e rivela come esso sia manifestamente sproporzionato, se non privo di razionalità.

---

pp. 1-48; Id., *La rinuncia all'ufficio ecclesiastico. Peculiarità strutturali e questioni aperte*, in *Ius Ecclesiae*, XXXIV (2022), pp. 539-571.

<sup>100</sup> Cfr. al riguardo quanto riferito in G. BONI, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015, p. 47 ss., con indicazioni bibliografiche sul punto.

<sup>101</sup> T. BAHILLO RUIZ, *La Instrucción Cor Orans. La renovación de la vida contemplativa femenina en la Iglesia*, in *Estudios eclesiásticos*, XCIII (2018), p. 789, nota 52.

<sup>102</sup> T. BAHILLO RUIZ, *La Instrucción Cor Orans. La renovación de la vida contemplativa femenina en la Iglesia*, cit., p. 789.

<sup>103</sup> F.J. REGORDÁN BARBERO, *La Constitución Apostólica «Vultum Dei Quaerere» sobre la vida contemplativa femenina. Primeras consideraciones jurídico-generales*, cit., p. 323.

Sempre con riguardo all'Istituto X, ci sono poi sei suore che dovrebbero emettere i voti perpetui entro il 2025, si stanno formando cinque postulanti che devono entrare in noviziato e quattro aspiranti. Anche queste ultime possono essere già in qualche modo qualificate come parti della comunità, ne hanno già assaporato e fatto proprio il carisma, hanno saggiato e messo in pratica quella calda ospitalità, quella mutua pertinenza e quella convivenza intimamente fraterna e familiare in cui si concretizza la vita comune<sup>104</sup>: non possono essere considerate intruse, estranee e forestiere, incarnando al contrario l'augurio del futuro ricambio e supplemento di continuità dell'Istituto<sup>105</sup>.

La provenienza inoltre delle 'nuove leve' da Paesi lontani dall'alveo italiano ed europeo che fu matrice dell'Istituto, se legittima un minuzioso discernimento vocazionale e spirituale nonché un assiduo accompagnamento e appropriati itinerari formativi anche di inculturazione del carisma<sup>106</sup>, non

---

<sup>104</sup> La vita fraterna in comunità è la prima forma di evangelizzazione, specialmente in una società segnata dalle divisioni e dalle diseguglianze, mostrando che si può vivere uniti nonostante le differenze generazionali, di formazione e culturali.

<sup>105</sup> J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La Instrucción Cor Orans para la renovación de la vida contemplativa femenina: posibilidades y límites*, cit., p. 346, anche in nota 74, rileva come la stessa Istruzione «asevere que desde el primer momento de su formación las candidatas “aunque de distintos modos, forman parte de la comunidad del monasterio”», e dunque «Esto es un criterio más que debe ser evaluado a la hora de discernir si se han perdido las cualidades necesarias para suprimir la autonomía en un monasterio, puesto que aunque en dicho monasterio estén en el número de cinco profesas perpetuas, si tienen realmente hermanas que forman parte de las fases iniciales de la formación en número que permite esperanza de continuidad, no sería justo ni ecuánime suprimir la autonomía».

<sup>106</sup> Parlando della sua esperienza personale di abbadessa di un monastero, E.F. BECCARIA, *L'orizzonte teologico/spirituale della Costituzione Apostolica Vultum Dei Quaerere*, in *Sequela Christi*, XLIII (2017), p. 139, scrive: «Altro aspetto della Costituzione inerente al tema della formazione è l'accoglienza di candidate dai paesi stranieri (art. 3 §6), un tema che tocca da vicino la mia vita oggi, perché vivo in una comunità internazionale: siamo in 23 provenienti da 7 Paesi e 4 continenti diversi. È questa una disposizione canonica che ha fatto molto parlare la stampa, in cui vedo una sollecitudine doverosa del Santo Padre, che comunque perde tutto il suo aspetto di *scoop* se la si sposa con quanto il documento chiede al n. 15, cioè che “i monasteri pre-

può convertirsi in un preconcetto sospetto o in una aprioristica diffidenza: trasmettendo, così, convinzioni errate e discriminatorie. Al contrario si dovrebbe reputare arricchente e indice di vitalità – oltre che di connaturata cattolicità – la differenza culturale, etnica e generazionale, una linfa rigenerante a irrorare il carisma primigenio<sup>107</sup>: la quale inoltre offre una tangibile e profetica testimonianza di armonia e di concordia al mondo<sup>108</sup>.

---

stino grande attenzione al discernimento vocazionale e spirituale...assicurino un accompagnamento personalizzato alle candidate e promuovano per loro percorsi formativi adeguati” (cf. anche art. 3 §5). Se c'è l'attenzione ad un serio discernimento e ad un'altrettanto seria formazione non c'è alcun pericolo: questa, che dovrebbe essere una regola valida sempre e comunque, assume un'importanza maggiore quando si parli di candidate provenienti dall'estero, così come di candidate di età matura, cosa che nel nostro contesto occidentale è un fenomeno oggi piuttosto frequente».

<sup>107</sup> Si legge anche in *#synod24 – Documento Finale della Seconda Sessione della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (2-27 ottobre 2024) “Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione, missione”, 26.10.2024*, consultabile online all'indirizzo <https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2024/10/26/0832/01659.html>, n. 65: «Oggi molte comunità di vita consacrata sono un laboratorio di interculturalità che costituisce una profezia per la Chiesa e per il mondo»; n. 118: «Riconosciamo agli Istituti di vita consacrata, alle Società di vita apostolica, così come ad Associazioni, Movimenti e Nuove Comunità, la capacità di radicarsi nel territorio e al tempo stesso di collegare luoghi e ambiti diversi, anche a livello nazionale o internazionale».

<sup>108</sup> Ancora illustrando la sua esperienza, E.F. BECCARIA, *L'orizzonte teologico/spirituale della Costituzione Apostolica Vultum Dei Quaerere*, cit., pp. 139-140, così si esprime: «quando una comunità è viva, vede la presenza di generazioni diverse: nel mio monastero le sorelle vanno dai 25 ai 91 anni, con tutta la gamma intermedia di età. Questo crea all'interno delle relazioni una tensione, resa ancora più intensa dal fatto che la vita claustrale accorcia le distanze e non presenta ordinariamente vie di fuga. Ecco, proprio per questo, con la nostra vita possiamo dire al mondo, con i fatti, che sono possibili la concordia e l'armonia, nella diversità e nella pluralità. E sappiamo quanto una testimonianza così sia preziosa oggi!». Come inoltre sottolinea O. PEPE, *Vultum Dei Quaerere: aspetti giuridici*, in *Sequela Christi*, XLIII (2017), p. 156, con riferimento ai monasteri ma con discorso di carattere generale, non è in alcun modo vietata la fondazione di case all'estero o trasferimenti di intere comunità da un Paese all'altro.

## 5.2. Assistente pontificio, eventuali ricorsi

Due parole anche sulla figura dell'assistente nominato dalla Santa Sede, già disciplinata dall'Istruzione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica *Verbi sponsa* pubblicata il 13 maggio del 1999, sempre sulla vita contemplativa e la clausura delle monache: ufficio del resto preannunciato e perorato per le unioni di qualsivoglia genere dal *Motu Proprio Ecclesiae sanctae*.

Quello che al riguardo in tutte le successive prescrizioni si evidenzia è che la sua funzione non consiste tanto nell'esercitare un'occhiuta sorveglianza e nel dispiegare un'autorità dominante rappresentando la Santa Sede, quanto piuttosto dovrebbe volgersi a fomentare la conservazione dello spirito proprio della vita monastica (ovvero, qui, religiosa) e a porgere il proprio ausilio per guidare verso rette decisioni<sup>109</sup>. E la dottrina ha da sempre rimarcato come l'assistente pontificio debba presidiare il procedimento verso l'eventuale chiusura «con el fin de que los pasos que se den sean realizados con la mayoría de la garantías procesales y humanas»<sup>110</sup>. Ci si deve interrogare se questo compito nel caso in questione è stato davvero assolto con tale *animus* e secondo gli scopi previsti: la risposta pare purtroppo, alla luce di quanto riferito, retorica.

L'assistente pontificio *ad nutum Sanctae Sedis*, poi, dovrebbe essere selezionato tra soggetti che hanno esatta conoscenza della realtà effettiva degli Istituti *de quibus*, per averli anche in precedenza frequentati e intrattenuto relazioni di amicizia e confidenza. Non dovrebbe essere una figura, per così dire, 'professionalmente' specializzata in questo tipo di 'operazioni', una sorta di asettico 'commissario liquidatore' da impiegare in ogni contingenza simile, ove sia in forse la sussistenza dell'autonomia di un qualsiasi Istituto<sup>111</sup>: quasi, cioè,

---

<sup>109</sup> Cfr. quanto riferisce T. RINCÓN-PÉREZ, *La vida consagrada en la Iglesia latina. Estatuto teológico-canónico*, cit., pp. 129-130.

<sup>110</sup> A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La unión de diversos Institutos: posibilidad de vivir una vida de consagración en plenitud y autenticidad*, cit., p. 156.

<sup>111</sup> Non è il caso di entrare nel dettaglio: ma setacciando gli articoli comparsi sui *mass media* si può facilmente accertare che i nomi degli assistenti

un 'curatore di fallimenti di imprese', che deve unicamente provvedere a che tutto si svolga senza intralci e inconvenienti, pretendendo remissività cieca e non tollerando obiezioni.

La sua principale mansione non dovrebbe essere anzitutto quella di 'procedere speditamente e efficacemente' (cfr. lettera della Congregazione IVCSVA alla superiora dell'Istituto X del 10 febbraio), ma quella di ascoltare con pazienza e comprensione: evitare 'ritardi' non può scusare un'istruttoria approssimativa e affrettata, se non prevenuta e ostile. Il peggioramento della situazione dell'Istituto X è stato più volte reiteratamente paventato, insieme alla minaccia del commissariamento, ma senza mai specificare di preciso come e perché tale peggioramento sarebbe dovuto avvenire: mentre i danni sono certi e irrimediabili in caso di decisioni avventate e non sufficientemente meditate. Davvero lascia allibiti che le richieste incessanti, del tutto lecite e comprensibili, da parte della superiora dell'Istituto X di poter fruire di un tempo maggiore di riflessione e di una più rallentata gradualità di maturazione siano state sdegnosamente rigettate quasi fossero mere manovre dilatorie.

Si evidenzia come le consacrate abbiano non solo il diritto ma anche il dovere di preservare e difendere il loro carisma e l'autonomia del loro Istituto: pure in contraddittorio, pacato e mite ma fermo e risoluto, con l'assistente pontificio. Questo atteggiamento non è aggressivo ostruzionismo, dettato dalla mancanza di fiducia nel soggetto inviato da Roma, ma è esclusivamente ispirato dalla devozione e dalla dedizione alla propria vocazione.

Il «mantenimento delle opere, in quanto testimoniano il carisma e rappresentano un prezioso servizio ecclesiale», come enuncia la lettera della Congregazione IVCSVA alla superiora dell'Istituto X del 16 ottobre 2020, non legittima a ottenere il risultato a scapito delle persone che, offrendo alla Chiesa e all'Istituto loro stesse in un'oblazione generosa, quelle opere hanno contribuito a erigere nonché a far sviluppare e progredire. Il «benessere spirituale e materiale della Famiglia re-

---

pontifici nominati *ad nutum Sanctae Sedis* per seguire fusioni e soppressioni sono sempre gli stessi.

ligiosa», echeggiando sempre tale missiva, sono la garanzia principale e non fungibile della vitalità di quelle medesime opere.

Una norma, infine, dell'Istruzione *Cor orans* è stata sommersa dalle critiche, e ben argomentate, della dottrina: quella secondo la quale le decisioni del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica sui monasteri – tra l'altro di sospensione dell'autonomia e di soppressione dei medesimi – sono mensilmente presentate al romano Pontefice per l'approvazione in forma specifica.

Tali atti amministrativi particolari, pertanto, divengono, a tutti gli effetti, atti pontifici insuscettibili di alcun ricorso contenzioso amministrativo presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica. Siamo al cospetto di una pesante lesione dello *ius defensionis* delle componenti dei monasteri travolti dai provvedimenti del Dicastero: i quali sono sicuramente connotati da discrezionalità, ma che, esonerati da ogni impugnazione e da ogni controllo di legalità, si trasformano immediatamente in manifestazioni di autocratico arbitrio<sup>112</sup>. È infatti vero che non di rado la suddetta Istituzione curiale già in precedenza si avvaleva assai frequentemente «di tale procedimento, non esitando – per evitare una condanna per violazione di legge *in procedendo vel in decernendo* – a domandare al papa, in un'udienza, l'approvazione in forma specifica di atti impugnati, e a volte *in extremis*, cioè appena qualche settimana prima della riunione del collegio dei giudici incaricati di pronunciarsi sul ricorso, e ciò anche se erano trascorsi più mesi, anzi più anni, di procedura»<sup>113</sup>: ma con questa disposizione strabiliante della *Cor orans* – assolutamente inedita nel diritto canonico –, che altrove abbiamo aspramente stigmatiz-

---

<sup>112</sup> Sulla rilevanza del diritto di difesa nella giurisprudenza del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica si rinvia alla ricostruzione di J. CANOSA, *La efficacia del derecho divino en la justicia administrativa en la Iglesia*, in *Ius canonicum*, XLIX (2009), p. 551 ss.

<sup>113</sup> R.-M. RIVOIRE, *Una lettura dell'istruzione Cor orans sulla vita contemplativa femminile: sfide e prospettive*, cit., p. 28. Per tale prassi del Dicastero cfr. G.P. MONTINI, *L'approvazione in forma specifica di un atto impugnato*, in *Periodica*, CVII (2018), pp. 37-72.

zato insieme alla dottrina più avvertita, si tramuta in regola ciò che sarebbe dovuta restare un'eccezione rarissima. Come ha anche postillato il presidente del Pontificio Consiglio, ora prefetto del Dicastero per i testi legislativi – e ciò è oltremodo istruttivo –, «Sorprende l'aver previsto, con una norma, in forma generalizzata, tale atto (eccezionale) del Sommo Pontefice, che quando è posto, esclude per l'interessato l'esercizio del diritto sancito dai cann. 221 §1 e 1737 §1»<sup>114</sup>; tra l'altro, riversando e addossando «il plumbeo gravame della responsabilità di *decisa* non di rado odiosi sul Santo Padre»<sup>115</sup>.

Premesso che la disposizione dell'Istruzione *Cor orans* non trova applicazione nel caso di specie, per l'Istituto X resta la possibilità di esperire tutti i rimedi che il diritto contempla: segnatamente la *remonstratio* all'autore dell'atto per chiederne la modifica o la revoca<sup>116</sup> e, da ultimo, appunto il ricorso di legittimità per violazione di legge *in procedendo e/o in discernendo* al Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica<sup>117</sup>.

---

<sup>114</sup> F. IANNONE, *Recenti documenti della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica: conferme e novità giuridiche*, cit., pp. 679-680.

<sup>115</sup> G. BONI, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021, p. 201, ove ulteriore letteratura sul punto.

<sup>116</sup> La cosiddetta *remonstratio* deve essere inoltrata in forma scritta al Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica entro il termine perentorio di dieci giorni utili dalla legittima intimazione del decreto, come previsto nel can. 1734 §§ 1 e 2 del *Codex Iuris Canonici*. Ciò è ribadito anche nell'art. 135 § 1 del Regolamento generale della Curia romana del 30 aprile 1999 – in *Acta Apostolicae Sedis*, XCI (1999), pp. 629-699, che sarà prossimamente sostituito da un nuovo Regolamento al fine di recepire le novità introdotte dalla citata Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* –, che stabilisce: «Contro i provvedimenti o le decisioni del Dicastero la parte che si sente gravata, qualora intenda impugnarli, deve presentare al medesimo, entro 10 giorni utili dalla notifica, la richiesta della revoca o modifica del provvedimento stesso».

<sup>117</sup> L'art. 197 della citata Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* dispone: «§ 1. La Segnatura Apostolica, quale Tribunale amministrativo per la Curia Romana, giudica i ricorsi contro atti amministrativi singolari, sia posti dai Dicasteri e dalla Segreteria di Stato che da essi approvati, tutte le volte che si discuta se l'atto impugnato abbia violato una qualche legge, nel deliberare o nel procedere. /§ 2. In questi casi, oltre al giudizio sulla violazione di legge,

Auspicando davvero che il Dicastero non abusi dell'approvazione in forma specifica del Papa, ponendo una pietra tombale sul diritto fondamentale delle religiose di difendere la propria forma di spiritualità (cfr. can. 214), oltre che la giusta autonomia del loro Istituto<sup>118</sup>.

## 6. *Una constatazione realistica, una speranza inesauribile*

### 6.1. *La fusione quale evento eccezionale: la doverosa cautela*

Le consacrate sono forse una minuscola parte dell'*Ecclesia militans*, ma ne costituiscono certamente una porzione eletta, icona visibile della santità della Chiesa e sorgente permanente di grazia. Le suore di un Istituto religioso sono legate strettamente tra loro e al carisma della loro fondatrice: come in ogni famiglia ed anzi molto più delle famiglie unite solo da vincoli di sangue o di affetto, lo 'scioglimento' è un avvenimento stridente che dovrebbe essere evitato a ogni costo.

Solo una visione riduttiva e materialista della vita religiosa che astragga e prescindia dal suo potente e inscindibile ra-

---

la Segnatura Apostolica può anche giudicare, qualora il ricorrente lo chieda, circa la riparazione degli eventuali danni recati con l'atto di cui si tratta». Segnatamente la *Lex propria Supremi Tribunalis Signaturae Apostolicae* del 21 giugno 2008 – in *Acta Apostolicae Sedis*, C (2008), pp. 513-538 – precisa che la Segnatura Apostolica giudica i ricorsi, introdotti entro il termine perentorio di sessanta giorni, contro atti amministrativi singolari emessi dai Dicasteri della Curia romana o da essi approvati, ogniqualvolta si ritenga che l'atto impugnato abbia violato una legge, o nella decisione o nella procedura (art. 34 § 1). Il termine perentorio per impugnare l'atto decorre dal giorno dell'eseguita notifica dell'atto stesso (art. 74 § 1) e il ricorso deve indicare, ai sensi dell'art. 73 § 1 nn. 1-6: da chi viene proposto, l'atto impugnato, che cosa si chiede (*petitum*), su quale diritto si fonda (*causa petendi*), il giorno della notifica dell'atto impugnato, la firma della parte ricorrente; inoltre, al ricorso devono essere allegati l'atto impugnato (salvo non possa essere presentato dal ricorrente), nonché il mandato legittimamente conferito al patrono o la domanda, sostenuta da documenti, per ottenere il gratuito patrocinio (art. 73 § 2).

<sup>118</sup> Insiste molto sulla tutela vitale di questi diritti con considerazioni di carattere generale G. RURANSKY, *L'istruzione Cor orans: l'attuazione della riforma della vita contemplativa femminile*, in *Ius Ecclesiae*, XXXI (2019), p. 309 ss.

dicamento comunitario e domestico può concepire e realizzare la fusione, e quindi l'estinzione di un Istituto, come ipotesi 'normale' e fisiologica: non si può tacere o minimizzare che si tratta, invece, di una ferita che, se non cicatrizzata, può suppurare.

E infatti la dottrina unanimemente la prospetta come *extrema ratio*<sup>119</sup>, un'ultima spiaggia': laddove la fedeltà al carisma, vera stella polare da seguire, non possa altrimenti essere assicurata. Si è asseverato con nettezza: «la grave decisión de fusionarse [...] non debe ser fruto de un momento de dificultad transitoria, momentánea o de momentos cíclicos de dificultad ambiental, social, económica o de valores. Es necesario asegurarse bien de que se trata de dificultades imposibles de superar, situaciones endémicas que excluyan cualquier intervención para resanar la situación institucional»<sup>120</sup>.

Come sopra accennato, il padre Dortel-Claudot è reputato uno dei massimi esperti della materia. Egli, nel saggio nel quale sintetizza l'*iter* cui attenersi, si sofferma non a caso, con tatto e fine sentimento di penetrazione psicologica, sui riflessi nell'interiorità dei consacrati provocati dalla *fusio*, che definisce «difficillima et asperrima»<sup>121</sup>. Tutti coloro che sono incaricati di spalleggiare gli Istituti di vita consacrata in tali cambiamenti dovrebbero imparare a memoria alcune frasi distillate da questo saggio gesuita in virtù delle cognizioni da lui

---

<sup>119</sup> Cfr., per tutti, A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La unión de diversos Institutos: posibilidad de vivir una vida de consagración en plenitud y autenticidad*, cit., p. 153.

<sup>120</sup> A. JIMÉNEZ ECHAVE, *La unión de diversos Institutos: posibilidad de vivir una vida de consagración en plenitud y autenticidad*, cit., p. 157.

<sup>121</sup> M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 678. Sia pur riguardo ai monasteri anche L. GARCÍA MATAMORO, *Supresión, unión y fusión de monasterios. Aspectos jurídicos y pastorales*, cit., p. 614, esordisce nel suo saggio: «El objeto de nuestro trabajo, no se puede decir que sea agradable y que resulte entusiasmante. Hablar de supresión es hablar de muerte y desaparición. Hablar de supresión de un monasterio es hablar de la extinción de un manantial de Gracia y de Espíritu, siempre lamentable, siempre dolorosa. [...] /Por su parte la fusión de monasterios tampoco es agradable asunto, pues en definitiva [...] encierra de la misma manera, aunque indirectamente, la desaparición de algún monasterio».

conquistate in tanti anni di servizio alla Chiesa, in un latino lapidario e folgorante nella sua elementarità: «Fusio non est res computationis statisticae. Institutum non multorum sodalium, sed cui vocationes suppetunt ut permaneant et sat bene vigeat, non debet contemplari fusionem»<sup>122</sup>; «Quod aliquod Institutum jam diu novitiis careat minime sufficit ut affirmetur illi jam nullam spem ultra vivendi relinquere»<sup>123</sup>; «Institutum moribundum potest resurgere. [...] Spiritus ergo Sanctus multam mirationem reservare potest ubi agitur de charismate bene delineato et peculiari»<sup>124</sup>.

Ricordando con commozione la costernazione, i turbamenti, le ansie dei consacrati e delle consacrate nonché le molte e consistenti ragioni spirituali ed altresì umane che sovente li portano a respingere la fusione, benché talora questa sembri dover inesorabilmente intervenire, il gesuita esortava a un'immane e inesausta cautela, evitando perniciosissime generalizzazioni: «Concludendo dicamus non dari, circa fusionem, regulam generalem. Unusquisque casus tractandus est pro seipso, cum discretione, patientia, caritate. Quod convenit uni non convenit alio, nec facile habendum est ut generale id quod de particularibus verum est»<sup>125</sup>.

## *6.2. La vita consacrata femminile e la sua luce luminosa nella società contemporanea*

Nell'odierno contesto sociale in cui tutto è fluido ed evanescente, nel relativismo e nella terribile indifferenza nella quale si è insediata quella 'cultura dello scarto' contro cui accuratamente protesta senza sosta Papa Francesco, nulla può es-

---

<sup>122</sup> M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 679.

<sup>123</sup> M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 679.

<sup>124</sup> M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., pp. 679-680.

<sup>125</sup> M. DORTEL-CLAUDOT, *Quaestiones hodiernae de fusionibus, unionibus ac foederationibus institutorum vitae consecratae*, cit., p. 683.

sere più positivamente scioccante della sfida provocatoria di uomini e donne che scelgono quotidianamente la vita consacrata: un fuoco di irradiazione soprannaturale che ha solcato e forgiato i secoli, ma che appare oltremodo urgente nell'epoca contemporanea sempre più diffusamente scristianizzata.

La recessione epocale degli Istituti di vita consacrata, patentemente avvinta a questa scristianizzazione – insieme peraltro a ulteriori fattori<sup>126</sup>: tra l'altro, le tempeste e le ostilità che essi affrontano paradossalmente non germinano solo *ab extra Ecclesiae*<sup>127</sup> –, deve certamente divenire un'«occasione di discernimento e di nuova progettualità»<sup>128</sup>, come incitava Benedetto XVI. Essa non può essere ignorata o sottovalutata, ma certo non va affrontata con «chiusure affrettate, vista l'importanza ecclesiale di tali presenze, anche se da taluni considerate “inutili”, non “performanti” e poco “redditizie” secondo i criteri dell'efficienza gestionale, pastorale e missionaria, sviluppatasi nel dopo Concilio Vaticano II»<sup>129</sup>. Se alcuni Istituti sono attualmente in affanno, questo non significa che, convenientemente soccorsi e sostenuti, non possano rifiorire con l'esuberanza della loro prima scaturigine. Insomma, non tanto il diritto canonico ma tutta la gloriosa storia della Chiesa incalza e sollecita a non praticare precipitose e tutt'altro che pietose 'eutanasie'.

Quanto specialmente alle donne associate a Istituti femminili di vita consacrata, esse, come è stato efficacemente scritto, sono «mujeres institucionalmente alineadas a la vida, a la

---

<sup>126</sup> Si sofferma, sia pur sinteticamente, al riguardo V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 88.

<sup>127</sup> Cfr. quanto annota J.M. CABEZAS CAÑAVATE, *La constitución apostólica Vultum Dei Quaerere: anotaciones canónicas*, in *Ius communionis*, V (2017), p. 253, il quale parla di un «momento en el que la vida consagrada por medio de los consejos evangélicos y, en concreto, la vida monástica [...] está sacudida por tantas tempestades tanto externas del mundo relativista y secularista, como internas, de una parte de miembros de la Iglesia, que no comparten el aprecio y la concepción que ésta posee sobre la vida monástica y la vida consagrada en general».

<sup>128</sup> BENEDETTO XVI, Lettera Enciclica *Caritas in veritate*, 29 giugno 2009, in *Acta Apostolicae Sedis*, CI (2009), pp. 641-709, n. 21.

<sup>129</sup> L. GEROSA, *Criticità e potenzialità della nuova normativa canonica sugli istituti contemplativi femminili*, cit., p. 11.

santidad y a la belleza femeninas y maternas de una Iglesia que es y tiene que presentarse como *Esposa de Cristo*. [...] /Algunos documentos magisteriales de alto rango han hecho justicia al insuperable, eficaz e imprescindible peso pastoral que las mujeres consagradas significan y que siempre han significado. Estas señoras de la misericordia y de los servicios de la Iglesia deben estar en el debido, luminoso y merecido sitio eclesial que se han ganado y les compete. A lo mejor debe continuar la verdad histórica de que, ya en el Calvario, había más mujeres que apóstoles; y también en la alborada de la resurrección. [...] /Sea lo que sea, sin los IVC femeninos parece incontrovertible que la vida resucitada de la Iglesia languidecería, el potencial de su santidad disminuiría notablemente, su belleza de esposa sería, inevitablemente, más fea y menos atrayente y, sobre todo, su capacidad real de evangelización disminuiría alarmantemente»<sup>130</sup>.

Gli Istituti di vita consacrata femminili portano spesso indelebilmente istoriato nelle centinaia di nomi di cui si fregiano, sempre immaginificamente elaborati, il loro specifico carisma, la loro insurrogabile identità, la loro azione distintiva. In essi si rispecchia la meravigliosa fantasia e la sbalorditiva originalità di intuire con fiuto infallibile quale ruolo ad ognuno spetta nella Chiesa. Le suore dell'Istituto X a questo scopo hanno immolato le loro vite, unendo la vocazione divina all'inclinazione naturale, cooperando nella maniera loro propria, e insostituibile con nessun'altra, alla missione del corpo di Cristo «en las concretas áreas y desafíos específicamente evangélicos, históricos y actuales, de la misericordia, del ministerio pastoral, de la contemplación y de las bienaventuranzas»<sup>131</sup>: non permettendo che si spenga in questo mondo il raggio della benevolenza di Dio che illumina il cammino dell'esistenza umana<sup>132</sup>.

---

<sup>130</sup> D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Instituto femenino de vida consagrada*, cit., pp. 652-653.

<sup>131</sup> D.J. ANDRÉS GUTIÉRREZ, *Instituto femenino de vida consagrada*, cit., p. 655.

<sup>132</sup> Cfr. San GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, cit., n. 109a.

La perdita anche di una sola di queste stelle, laddove sia temeraria e ingiustificata, *rectius non secundum iustitiam*, renderebbe la Chiesa, impoverita e defraudata, meno madre e, dunque, più arida e sterile. Sarebbe assurdo che per evenienze congiunturali temporanee, e purtroppo anche per una certa sfiducia che traspare in sottofondo verso la vita religiosa femminile, si trascuri e si finisca per calpestare ciò che lo Spirito Santo – peraltro fulcro della sinodalità di Papa Francesco quale «dimensione costitutiva della Chiesa»<sup>133</sup> odierna – ha fomentato e continuerà inesauribilmente ad alimentare nell'avventura terrena di donne e uomini.

La resistenza delle suore alla fusione e alla conseguente estinzione del 'loro' Istituto non deve essere traguardata come opposizione egoistica o riluttanza intransigente, ma quale difesa strenua di questo tesoro. Derubricare il loro dissenso a neghittosa disobbedienza e non ascoltare le loro ragioni rischiano, già di per sé, di tramutare il decreto dell'autorità in un atto di tracotante prepotenza, a maggior ragione laddove esso sia sottratto a qualsiasi controllo giudiziale. Così come costituisce, anche qui di per sé, una sopraffazione quella di non attendere un tempo equilibrato e consono, ma di accelerare vorticosamente la 'pratica', come se si trattasse di meri e fastidiosi adempimenti amministrativi<sup>134</sup>. Un atteggiamento di genuina docilità da parte delle suore presuppone un'accettazione cosciente perché supportata da spiegazioni esaurienti e coltivata in uno scambio di opinioni franco e leale: in omaggio all'inalienabile libertà dei figli di Dio.

Speriamo che la recentissima e 'rivoluzionaria'<sup>135</sup> nomina, annunciata nel Bollettino della Sala Stampa della Santa Se-

---

<sup>133</sup> FRANCESCO, *Discorso in occasione della commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei Vescovi*, 17 ottobre 2015, in *Acta Apostolicae Sedis*, CVII (2015), p. 1141.

<sup>134</sup> Cfr. per analogia le considerazioni, sia pur riferite ai monasteri di monache contemplative, di UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans. Le novità sulla vita contemplativa femminile nella recezione delle monache di clausura*, cit., p. 67 ss.

<sup>135</sup> Non entriamo qui nella questione, ancora aperta e assai disputata, circa i rapporti tra potestà d'ordine e potestà di giurisdizione. Ricordiamo solo come la citata Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*, al n. 5, reci-

de del 6 gennaio 2025, di una suora, Simona Brambilla, come prefetto – non diremmo ‘prefetta’, come pure la Nostra si è qualificata sottoscrivendo i primi provvedimenti<sup>136</sup> – del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica non si ponga soltanto come una mossa pubblicitaria e demagogica. Ma ci auguriamo che questa designazione, quanto meno per la maggiore empatia che una donna saprà dimostrare, al di là delle competenze tecnico-giuridiche, sia finalmente in grado di segnare l’archiviazione di quello scetticismo e disistima per gli Istituti di vita consacrata femminili cui si accennava, reputati pregiudizialmente, sempre e comunque, bisognosi di paternalistica (e maschile<sup>137</sup>) supervisione (come potrebbe purtroppo filtrare ancora una volta dall’accostamento, del tutto inconsueto e non previsto nella Costituzione Apo-

---

ti: «Ogni Istituzione curiale compie la propria missione in virtù della potestà ricevuta dal Romano Pontefice in nome del quale opera con potestà vicaria nell’esercizio del suo *munus* primaziale. Per tale ragione qualunque fedele può presiedere un Dicastero o un Organismo, attesa la peculiare competenza, potestà di governo e funzione di quest’ultimi». Da segnalare altresì come padre Gianfranco Ghirlanda, nella conferenza stampa di presentazione di tale novità normativa, abbia affermato seccamente (e un po’ troppo semplicisticamente) che «la potestà di governo nella Chiesa non viene dal sacramento dell’Ordine, ma dalla missione canonica», venendosi a «dirimere la questione della capacità dei laici di ricevere uffici che comportano l’esercizio della potestà di governo nella Chiesa» (G. GHIRLANDA, *Intervento alla Conferenza Stampa di presentazione della Costituzione Apostolica “Praedicate Evangelium” sulla Curia Romana e il suo servizio alla Chiesa e nel mondo, 21.03.2022*, consultabile online all’indirizzo <https://press.vatican.va>).

<sup>136</sup> Si tratta della nomina di due delegati pontifici per altrettanti Istituti di vita consacrata, divulgata con un comunicato stampa del Dicastero, datato 10 gennaio 2025 (consultabile nel Bollettino della Sala Stampa della Santa Sede dell’11 gennaio 2025 all’indirizzo internet <https://press.vatican.va>).

<sup>137</sup> Non si intende qui indulgere a trite polemiche di matrice (nella Chiesa falsamente) femminista: ma il rischio indicato nel testo è costantemente segnalato in letteratura, con differenti sfumature. Esordisce nel suo saggio S. TASSOTTI, *La vita consacrata femminile: identità da riscoprire. Magistero di Giovanni Paolo II*, in *Rivista di vita spirituale*, XLVIII (1994), p. 276: «La vita consacrata femminile, si sa, è segnata nel suo cammino storico dall’influsso maschile dominante e, per questo, non si può sperare in un profondo rinnovamento della stessa, se non a partire da una presa di coscienza della realtà femminile: come dono e vocazione che la donna consacrata deve realizzare». Cfr., per annotazioni storiche, G. BONI, I. SAMORÈ, *Il diritto nella storia della Chiesa. Lezioni*, Editrice Morcelliana, Brescia, 2023, specialmente p. 443 ss.

stolica *Praedicate Evangelium*<sup>138</sup>, di un cardinale quale pro-prefetto del Dicastero medesimo, che non vorremmo rappresentasse una sorta di guardingo ‘protettorato’, intaccante la dignità di entrambi i soggetti deputati).

## 7. *Prescrizioni da osservare per il riconoscimento civilistico della fusione. La centralità delle persone*

Le nostre riflessioni sul rispetto del carisma proprio e dell'autonomia degli Istituti nonché sulla salvaguardia della libertà e dei diritti dei membri si sono dipanate sinora entro il recinto dell'ordinamento canonico, avvalendoci delle norme che in esso sono intessute.

Padre Jean-Paul Durand, un altro stimato conoscitore della vita religiosa, premesso che «Il est quasiment improbable qu'une fondation d'institut religieux soit qualifiable de banale», si domanda: «Existe-t-il des disparitions ordinaires ou purement formelles?»: la risposta, scontata, è che non esistono ‘sparizioni ordinarie o puramente formali’ di Istituti di vita consacrata, in quanto «Déjà, fonder et supprimer une seule communauté dépendant d'un institut plus vaste, cela représente une série d'événements délicats»<sup>139</sup>. Comunque sia, le soppressioni di Istituti «concernent toute l'Église, [...] intéressent des membres bien précis de la vie consacrée, et [...] peuvent avoir des interférences avec la vie civile, à plusieurs titres, plus ou moins importants»<sup>140</sup>. E queste interferenze con

---

<sup>138</sup> Infatti la citata Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium* stabilisce quale principio generale che ogni Istituzione della Curia romana è composta da un prefetto o equiparato (art. 13 § 1), che la dirige e la rappresenta (art. 14 § 1); la figura del pro-prefetto è prevista solamente per i soggetti che reggono le due Sezioni del Dicastero per l'evangelizzazione in nome e per autorità del romano Pontefice, che lo presiede direttamente (art. 54).

<sup>139</sup> J.-P. DURAND, *Extinctions et suppressions canoniques de monastères, d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique*, cit., pp. 170-171.

<sup>140</sup> J.-P. DURAND, *Extinctions et suppressions canoniques de monastères, d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique*, cit., p. 170.

la vita civile non solo vanno tenute in considerazione ma si rivelano, a volte, eloquenti, quasi istruttive.

Così non si può anzitutto dimenticare come la fusione tra enti, e segnatamente le vicende estintive di un ente canonico con personalità giuridica civile e quelle modificative del regime proprietario dei beni temporali ad esso appartenenti, debbano immancabilmente proiettarsi nell'ordinamento secolare, perfezionando gli appositi riconoscimenti. La normativa di ogni Paese è, al riguardo, differente: noi indugeremo, sia pur rapidamente, sul diritto vigente in Italia, ove, presumibilmente sia l'Istituto X sia quello Y hanno ottenuto in passato il riconoscimento come enti ecclesiastici secondo la legge n. 222 del 20 maggio 1985. Stando al tenore di tale normativa, al di là dell'efficacia civile della soppressione del primo ente, la fusione rappresenta comunque certamente un «mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto» *ex art. 19 della medesima*<sup>141</sup>.

Si scopre così che nel diritto italiano, un poco sorprendentemente, torna ad essere maggiormente vincolante quella *regula iuris* del «quod omnes tangit ab omnibus approbari debet», che invece il profilo gerarchico dell'intervento del potere

---

<sup>141</sup> Che recita: «Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato. /In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'autorità ecclesiastica e udito il parere del Consiglio di Stato». Per un esame dettagliato di questi profili cfr., per tutti, A. PEREGO, *Trasformazione, fusione e scissione degli enti canonici nell'ordinamento della Chiesa e dello Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale* ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), n. 6 del 2022, p. 29 ss.; A. BETTETINI, *Capitolo II, Modificazione ed estinzione degli enti ecclesiastici*, in ID., *Gli enti e i beni ecclesiastici. Art. 831*, Terza edizione, in *Il Codice Civile Commentario*, fondato e già diretto da P. SCHLESINGER continuato da F.D. BUSNELLI, G. PONZANELLI, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2024, p. 123 ss. Sulla procedura da seguire si veda, inoltre, la dettagliata trattazione di V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., pp. 102-103.

supremo tende a oscurare nell'ordinamento canonico. Se infatti in quest'ultimo non è previsto in termini tassativi da norme scritte che la *fusio* necessiti anche delle delibere degli organi competenti degli enti *de quibus* ma possa essere decretata esclusivamente dall'autorità superiore (eventualmente anche derogando il diritto proprio), come abbiamo visto sopra esponendo la prassi al proposito – e nonostante pregevoli tesi dottrinali che sostengono il contrario<sup>142</sup> –, la situazione è diversa nel sistema giuridico vigente nel nostro Stato.

In esso, infatti, la fusione si prospetta come fattispecie che pare integrata obbligatoriamente e in maniera intrasgredibile dalle delibere degli organi competenti di tutti gli Istituti interessati: «Il principio *quod omnes tangit* è peraltro recuperato quale condizione di riconoscimento civile dell'atto di fusione dall'art. 12 D.P.R. n. 33/1987<sup>143</sup> che richiede che alla domanda di riconoscimento civile dell'atto di fusione sia allegata “copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente”, così risultando potenzialmente precluso tale riconoscimento nel caso che la delibera degli organi collegiali degli enti che si fondono non vi sia»<sup>144</sup>.

Curiosamente, dunque, il diritto civile riporta a quella centralità delle persone e del loro libero discernimento che for-

---

<sup>142</sup> Cfr. alcune argomentazioni di G. BERTOLINI, *Riorganizzazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con specifico riferimento alla fusione*, in *Iustitia et sapientia in humilitate. Studi in onore di Mons. Giordano Caberletti*, a cura di R. PALOMBI, H. FRANCESCHI, E. DI BERNARDO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2023, pp. 1156-1157, che pur si occupa di fattispecie diverse e comunque menziona la prassi che vede la Santa Sede emettere autoritativamente e direttamente atti di fusione.

<sup>143</sup> Che recita: «1. Ai fini del riconoscimento agli effetti civili dei mutamenti previsti dall'art. 19, comma primo, della legge si provvede su domanda dell'autorità ecclesiastica che li ha disposti o approvati, ovvero del legale rappresentante dell'ente con l'assenso dell'autorità ecclesiastica. /2. La domanda è indirizzata al Ministro dell'interno con l'indicazione dei motivi che hanno reso necessario o utile il mutamento. Essa è corredata da copia autentica del provvedimento ecclesiastico che ha disposto o approvato il mutamento, e da copia autentica della eventuale delibera degli organi dell'ente. /3. La domanda è presentata al prefetto della provincia in cui l'ente ha sede».

<sup>144</sup> G. BERTOLINI, *Riorganizzazione degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti con specifico riferimento alla fusione*, cit., p. 1157.

se nella fusione da conseguirsi entro l'ordinamento canonico si può tendere a dimenticare per lasciare spazio solo al provvedimento dell'autorità superiore. Anzitutto della centralità delle persone che fanno parte dell'ente, ma non solo, in quanto, come si è lucidamente notato, la scomparsa di un Istituto religioso «n'est pas seulement l'affaire de la famille religieuse atteinte par cette épreuve»<sup>145</sup>, ma coinvolge tutto il piccolo (o grande) universo che gli gira intorno, gravitato dal suo carisma<sup>146</sup> e dalla specificità della sua *sequela Christi pressius* (più da vicino)<sup>147</sup>. Per questo l'osservanza delle procedure canoniche e di quelle civili, in quest'evento di natura eccezionale, deve essere sempre volta al rispetto della verità, della prudenza, della carità, dell'umanità, della giustizia<sup>148</sup>.

Insomma, la fusione potrebbe anche al limite essere, all'epilogo di un protratto sentiero percorso senza sbrigativi e autoritari comandi ma in un dialogo costruttivo e nella reciproca condivisione, l'unico esito che si riterrà idoneo: a patto, però, che si sia prima vagliata ogni possibilità e si siano esplorate tutte le vie<sup>149</sup>. E che lo si sia fatto in un'essenziale «circularité de communion ecclésiale»<sup>150</sup> e durante un prolungato «lasso temporale, prendendo sul serio le singole persone e le loro pre-

---

<sup>145</sup> J.-P. DURAND, *Extinctions et suppressions canoniques de monastères, d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique*, cit., p. 171.

<sup>146</sup> Rinviamo alle specificazioni proprio sulle persone che possono essere implicate, al di là dei membri dell'Istituto soppresso, di J.-P. DURAND, *Extinctions et suppressions canoniques de monastères, d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique*, cit., pp. 171-172.

<sup>147</sup> Così recita testualmente il can. 577 del *Codex Iuris Canonici*. La sequela di Cristo, ricorda il Concilio Vaticano II, 'quale viene insegnata dal Vangelo, è la norma ultima della vita religiosa: dev'essere considerata da tutti gli Istituti come la regola suprema' (Decreto *Perfectae caritatis*, n. 2).

<sup>148</sup> Cfr. ancora J.-P. DURAND, *Extinctions et suppressions canoniques de monastères, d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique*, cit., p. 172 ss.

<sup>149</sup> Si veda L. MURABITO, *Unione fra istituti e monasteri in decadenza*, in *Informationes SCRIS*, XI (1985), p. 295. Cfr. le iniziative alternative che saggiamente propone per casi simili C. LUTERBACHER, *Cor Orans: un contributo alla discussione dal punto di vista giuridico e pratico*, cit., p. 360, p. 368.

<sup>150</sup> J.-P. DURAND, *Extinctions et suppressions canoniques de monastères, d'instituts religieux et de sociétés de vie apostolique*, cit., p. 180.

occupazioni, esperienze, ferite, paure»<sup>151</sup>, nonché quel mistero che ogni consacrata reca in sé<sup>152</sup>: ciò che pare essere del tutto mancato nella procedura che ha colpito quasi impetuosamente e violentemente l'Istituto X.

Una procedura, in definitiva, nella quale ci si è ben guardati dal non inquietare e disorientare le consacrate per aiutarle «a non confondere la totalità della dedizione con il successo nei risultati, a non scambiare la fecondità con l'efficienza, la mancanza di vocazioni con l'infedeltà»<sup>153</sup>. Non curandosi, in tal modo, della severa e insieme lungimirante ammonizione di San Giovanni Paolo II secondo la quale 'Ciò che si deve assolutamente evitare è la vera sconfitta della vita consacrata, che non sta nel declino numerico, ma nel venir meno dell'adesione spirituale al Signore e alla propria vocazione e missione'<sup>154</sup>.

Al termine di quest'esposizione si formula quindi l'auspicio a che si prenda tempo, dilatando e approfondendo una preparazione sinora sommaria se non un poco faziosa, ottemperando con la calma necessaria a tutti i momenti sapientemente sagomati dalla prassi che va sempre seguita in queste circostanze: e che forse – approfittiamo qui per annotare – non sarebbe sbagliato regolare in norme, colmando una lacuna, «nella consapevolezza che una legislazione chiara, giusta, equa, oltre che, ovviamente, razionale, e in sintonia con i tempi, favorisca anche la crescita di una serena vita spirituale di persone e comunità»<sup>155</sup>. Si dovrebbe, quindi, (ri)partire dalla mutua conoscenza reciproca degli Istituti, dall'ascolto e da una vera consultazione di tutte le persone coinvolte, *in primis* del-

---

<sup>151</sup> C. LUTERBACHER, Cor Orans: *un contributo alla discussione dal punto di vista giuridico e pratico*, cit., p. 361.

<sup>152</sup> Cfr. San GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, cit., *passim*.

<sup>153</sup> UNA COMUNITÀ CLAUSTRALE DI VITA CONTEMPLATIVA, *Vultum Dei quaerere e Cor Orans. Le novità sulla vita contemplativa femminile nella recezione delle monache di clausura*, cit., p. 75.

<sup>154</sup> San GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, cit., n. 63.

<sup>155</sup> F. IANNONE, *Recenti documenti della Congregazione per gli istituti di vita consacrata e società di vita apostolica: conferme e novità giuridiche*, cit., p. 680.

le consacrate. E comunque, atteso che la fusione è «un male minore e non un bene in sé»<sup>156</sup>, occorrerebbe – oltre a saggiare la possibilità di assumere, *medio tempore*, misure provvisorie e interinali, non tanto per le cose (alle quali purtroppo sovente si ha più riguardo), ma per le persone – testare l’attuabilità di approdare a soluzioni meno radicali e ‘sconvolgenti’ (probabilmente ottimali in vertenze così disputate): come potrebbe essere la semplice aggregazione dell’Istituto a un altro (cfr. can. 580), la quale fa salva l’autonomia del primo e ne non comprime la spiritualità<sup>157</sup>, pur sorreggendolo e coadiuvandolo in una situazione di passeggero disagio<sup>158</sup>.

Aggiungiamo da ultimo come la decisione della fusione, che comporterebbe *ex abrupto* l’estinzione dell’Istituto X, non sembri neppure in alcun modo coerente e in linea con il recente riconoscimento delle virtù eroiche della sua fondatrice, divenuta quindi venerabile, da parte di Papa Francesco soli pochi anni or sono: una decisione pontificia che non può essere ininfluenza sul giudizio complessivo concernente l’Istituto che con tanto sforzo e altrettanta passione la venerabile stessa ha voluto fosse eretto nella Chiesa. Nel relativo Decreto di promulgazione si legge che «La caratterizzarono sempre una fede profonda e, senza scoramento davanti alle difficoltà, un fiducioso abbandono alla Provvidenza di Dio»: a quella stes-

---

<sup>156</sup> V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 93, che echeggia Michel Dortel-Claudot.

<sup>157</sup> Cfr. V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consacrata*, cit., p. 91: «Un Istituto può essere aggregato ad un altro Istituto anche se la spiritualità alla quale si partecipa non è la piena espressione dell’Istituto aggregato. Infatti quest’ultimo può, alla luce della propria finalità, avere elementi spirituali specifici, in funzione della sua attività apostolica: cura dei malati, insegnamento, aiuto ai poveri, attività strettamente missionaria». Si vedano le puntualizzazioni di S. LA PEGNA, *Le unioni e fusioni di Istituti religiosi: occasione di rinascita*, cit., p. 249.

<sup>158</sup> Su questo istituto, previsto dal can. 580 del *Codex Iuris Canonici*, cfr., per tutti, J.F. FERNÁNDEZ CASTAÑO, *La vida religiosa. Exposición teológico-jurídica*, cit., p. 71; J. TORRES, *Gli IVC e le SVA. Commentario esegetico alla Parte III del Libro II del CIC (cann. 573-746)*, cit., p. 53 ss.; E. HERNÁNDEZ, *La unión de institutos, ¿una oportunidad para renacer?*, cit., p. 303 ss.

sa Provvidenza, ma anche alla giustizia che la Chiesa deve assicurare, si affidano oggi le sue suore, perseveranti nell'intraprendenza, nell'inventiva, nella santità della fondatrice<sup>159</sup>. Del resto «lo Spirito Santo può riservare molte sorprese nel caso di un carisma ben tipizzato e originale»<sup>160</sup>.

---

<sup>159</sup> Cfr. San GIOVANNI PAOLO II, Esortazione Apostolica post-sinodale *Vita consecrata*, 25 marzo 1996, cit., n. 37: 'Gli Istituti sono dunque invitati a riproporre con coraggio l'intraprendenza, l'inventiva e la santità dei fondatori e delle fondatrici come risposta ai segni dei tempi emergenti nel mondo di oggi. Questo invito è innanzitutto un appello alla perseveranza nel cammino di santità attraverso le difficoltà materiali e spirituali che segnano le vicende quotidiane. Ma è anche appello a ricercare la competenza nel proprio lavoro e a coltivare una fedeltà dinamica alla propria missione, adattandone le forme, quando è necessario, alle nuove situazioni e ai diversi bisogni, in piena docilità all'ispirazione divina e al discernimento ecclesiale. Deve rimanere, comunque, viva la convinzione che nella ricerca della conformazione sempre più piena al Signore sta la garanzia di ogni rinnovamento che intenda rimanere fedele all'ispirazione originaria'.

<sup>160</sup> V. BERTOLONE, *Aspetti giuridici e attenzioni carismatiche nelle esperienze di aggregazioni, federazioni, fusioni e unioni di Istituti di vita consecrata*, cit., p. 93: «Un Istituto che muore può risorgere un giorno: la cosa non è impossibile e la storia ha conosciuto simili rinascite di un carisma. Diversi Istituti, ridotti numericamente, ad un dato momento della storia sono riusciti a rifiorire». Bertolone ancora echeggia Michel Dortel-Claudot, come abbiamo ricordato in precedenza.

**GERALDINA BONI, La fusione di Istituti di vita consacrata (femminili) come esito di un processo adeguatamente ponderato e maturato in piena libertà. Considerazioni giuridiche su un caso paradigmatico: un piccolo *vademecum* per la legittima ‘resistenza’**

La crisi delle vocazioni alla vita consacrata e quindi il crollo del numero dei religiosi verificatisi segnatamente nel Novecento sono alla base di alcune indicazioni contenute, in specie, nel Decreto del Vaticano II *Perfectae caritatis* e nel *Motu Proprio Ecclesiae sanctae* di Paolo VI, i quali suggerivano, in presenza di alcune circostanze, di avviare unioni e federazioni di Istituti. Dinanzi alle scarse e lacunose prescrizioni contenute nel Codice di Diritto Canonico si è gradualmente delineata nel post-Concilio una prassi articolata in varie fasi al fine di ben ponderare ogni situazione. Essa andrebbe accuratamente seguita al fine di giungere a decisioni prudenti ed equilibrate, quanto più rispettose del carisma e dell'autonomia degli Istituti, che – comportando in particolare la fusione la soppressione di quello incorporato ad altro più grande e florido –, rischiano di essere ingiustamente sacrificati: tenendo anche conto delle gravi ripercussioni dei provvedimenti estintivi sull'esistenza delle persone implicate. Dall'analisi di un caso concreto concernente un Istituto femminile per il quale si è ipotizzata la fusione risulta come non sempre si proceda con il doveroso ossequio della straordinaria ricchezza che la molteplicità delle esperienze di vita consacrata hanno apportato e ancora offrono alla vita della Chiesa.

**Parole chiave:** Istituti di vita consacrata, Codice di Diritto Canonico, Concilio Vaticano II, fusione, soppressione, aggregazione.

**GERALDINA BONI, The merger of (female) Institutes of consecrated life as the result of an adequately thoughtful process that matures in full liberty. Legal considerations about a paradigmatic case: a little *vademecum* for a legitimate ‘resistance’**

The crisis of vocations to consecrated life and therefore the collapse in the number of religious that occurred mainly in the twentieth century are at the base of some indications contained, in particular, in the Decree of Vatican II *Perfectae caritatis* and in Paul VI's *Motu Proprio Ecclesiae sanctae*, which suggested, in the presence of

certain circumstances, to proceed with unions and federations of Institutes. Faced with the concise and laconic prescriptions contained in the Code of Canon Law, a practice has gradually emerged in the post-Council period, structured in various phases so that each situation can be carefully weighed. Such practice should be carefully followed in order to reach prudent and balanced decisions that are as respectful as possible of the charism and autonomy of the Institutes, which risk being unjustly sacrificed – especially with the merger entailing the suppression of the Institute that is incorporated with another larger and more flourishing one –: also considering the serious repercussions of the extinctive provisions on the existence of the people involved. From the analysis of a specific case concerning a female Institute for which a merger has been hypothesized, it emerges that the process is not always informed to the due respect for the extraordinary richness that the multiplicity of experiences of consecrated life have brought and still offer to the life of the Church.

**Key words:** Institutes of consecrated life, Code of Canon Law, Second Vatican Council, merger, suppression, aggregation.